

**ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE
SOTTOSCRITTA IN DATA 3 MAGGIO 2023 CONCERNENTE**

“Servizi tecnici specialistici per il rafforzamento della struttura organizzativa e l’ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”

TRA

il **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica** (nel seguito anche denominato “Ministero” o “Direzione Generale” o “le Parti”), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, Codice Fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dal Dott. Alessandro Noce, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione mercati e infrastrutture energetiche (MIE);

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, in forza dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 21 luglio 2023 e del 1° ottobre 2024, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i, “*Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”, così come modificato dal D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128*”;

VISTO l’art. 14 del D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128, il quale individua le funzioni di competenza della Direzione Generale competitività ed efficienza energetica, incardinata nell’ambito del Dipartimento energia;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell’Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2024 e per il triennio 2024 - 2026, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 18 gennaio 2024, al n. 68;

VISTA la direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica per l’anno 2024, approvata con decreto ministeriale n. 100 del 14 marzo 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29 marzo 2024, al n. 1055;

- CONSIDERATO** che, in particolare, alla Direzione Generale mercati e infrastrutture energetiche sono assegnate le attività correlate allo sviluppo di piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra, in precedenza svolte dalla Direzione Generale competitività ed efficienza energetica;
- VISTA** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 386 del 4 novembre 2024, recante la direttiva alla Sogesid S.p.A. per l'anno 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 22 novembre 2024, al n. 4128;
- VISTA** la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- VISTA** la direttiva 2018/410/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo European Union Emission Trading System (EU-ETS);
- VISTA** la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;
- VISTA** la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;
- VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020, giugno 2020, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 17 gennaio 2024, di abrogazione e sostituzione del decreto 30 luglio 2021, recante: *“Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica”*;
- VISTO** il decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, pubblicato sulla G.U. n. 241 del 14/10/2024, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonchè della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra”* che recepisce le modifiche che le Direttive UE 2023/958 e 2023/959 hanno apportato alla Direttiva CE/2003/87;
- VISTO** l'art. 4, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, che definisce la nuova organizzazione del Comitato ETS, Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e

dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, e ne disciplina composizione e compiti;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 del sopra citato disposto normativo, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, è previsto che *“Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle proprie società in house, [...]”*;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e la Sogesid S.p.A., ammessa a registrazione dalla Corte dei conti in data 25 giugno 2020 al n. 3046 e s.m.i., concernente la declinazione della *governance* procedurale, amministrativa e finanziaria dei rapporti tra le Parti, al fine di definire il quadro di riferimento generale rispetto alle modalità di erogazione dei servizi tecnico-specialistici garantiti dalla Società;

CONSIDERATO che la sopra citata Convenzione Quadro, con atto del 25 ottobre 2024, è stata prorogata ai medesimi patti e condizioni fino alla data del 30 aprile 2025, in modo da assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività già prestate dalla Società a favore del Ministero;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 3 maggio 2023 tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – ex Direzione Generale Direzione competitività ed efficienza energetica e la Sogesid S.p.A., avente ad oggetto la realizzazione di *“Servizi tecnici specialistici per il rafforzamento della struttura organizzativa e l'ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”*;

RITENUTO che la Convenzione sopra citata “a progetto” viene stipulata in attuazione delle previsioni del sopracitato articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, da considerarsi *ius superveniens* che delinea un rinnovato e ultroneo rapporto di supporto progettuale in capo alla società *in house* del Ministero, non riconducibile ad una mera attività di assistenza tecnica generale;

VISTO il Piano Operativo di Dettaglio allegato alla sopra richiamata Convenzione, il quale declina gli elementi tecnici, gestionali ed operativi funzionali alla realizzazione dei servizi tecnico-specialistici richiesti alla Sogesid S.p.A.;

VISTO l'art. 5, comma 1 della Convenzione, in base al quale l'importo assentito dal Ministero alla Società per la realizzazione dei servizi tecnico-specialistici ivi previsti, risulta pari a € 2.938.773,72, oltre IVA al 22% per un totale di € 3.585.303,94;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 00000017 del 5 giugno 2023, concernente l'approvazione del citato convenzionale del 3 maggio 2023, con contestuale impegno delle relative risorse, registrato dalla Corte dei conti in data 29 giugno 2023, al n. 2177;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione del 3 maggio 2023, la scadenza delle attività è fissata alla data del 31 dicembre 2024, salvo proroghe accordate dal Ministero su istanza della Società, da perfezionare mediante la sottoscrizione di apposito atto;

VISTA la nota prot. U-0002388 del 20 giugno 2024, con la quale la Società, nel fare seguito a quanto già rappresentato in occasione delle relazioni periodiche sulle attività svolte, ha comunicato le imprevedibili difficoltà operative affrontate nelle procedure di reclutamento delle risorse necessarie al completamento del gruppo di lavoro dedicato, nei termini previsti dal pertinente POD;

CONSIDERATO che dette difficoltà sono da attribuirsi, in particolare, al reperimento di figure tecniche altamente specializzate in materia di Emission Trading System (ETS), requisito necessario ad espletare le attività di supporto al Ministero nonché della particolare mobilità in uscita di talune di esse;

VISTO che le difficoltà sopra rappresentate hanno determinato oggettivi rallentamenti nel perseguimento degli obiettivi di spese originariamente pianificati, generando economie finanziarie da utilizzare per i medesimi scopi;

VISTA comunque la necessità tecnica di finalizzare talune attività, ricomprese nella Convenzione in atto, alle Direttive (UE) 958/2023 e 959/2023 recepite dal citato decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147 di recente approvazione, come richiesto, peraltro, nelle sedi di negoziazione europee dalla medesima Commissione europea che su tale tema ha avviato tre procedure di infrazione;

CONSIDERATO che le procedure di infrazione comunitarie sopra citate INFR(2024)0192, INFR(2024)0076, INFR(2024)0077 risultano ancora nello stato di “Active cases” presso il data base *Information about Commission decisions on infringement cases*;

VISTA la nota prot. U-0004361 del 19 novembre 2024 ns. prot.0211753 del 19 novembre 2024 , con la quale la Sogesid S.p.A. ha comunicato alla Direzione Generale la proposta di estensione delle attività convenzionali alla data del 30 aprile 2025, a valere sulle risorse finanziarie inutilizzate stimate in € 697.007,55 oltre IVA pari a € 153.341,66, per un totale complessivo pari a 850.349,21, allegando il relativo piano finanziario rimodulato – ad invarianza dell’importo assentito – definito nell’ottica di ottimizzare la composizione del gruppo di lavoro in termini numerici e di skills professionali;

CONSIDERATO che, con nota prot. U-0004590 del 3 dicembre 2024, la Società ha fornito i chiarimenti relativi alla proposta trasmessa, come richiesti dalla Direzione Generale con nota prot. 0215823 del 25 novembre 2024;

VISTA la nota prot. 226356 del 10 dicembre 2024, con la quale la Direzione Generale, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla scrivente con la sopra citata nota del 3 dicembre 2024, ha richiesto di sviluppare specifico atto sulla base delle economie residue, funzionale alla proroga – senza soluzione di continuità - delle attività in essere, in scadenza alla data del 31 dicembre 2024;

VISTA la nota prot.0228901 del 12 dicembre 2024 con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso alla Direzione Generale la proposta di offerta tecnico-economica aggiornata nei suddetti termini, unitamente al relativo schema di atto di proroga;

RITENUTO di dover procedere, in linea con quanto statuito dal richiamato art. 4 della Convenzione del 3 maggio 2023, alla stipula di specifico atto di proroga tra le Parti, ad invarianza dell’importo originariamente assentito e delle attività previste nell’atto originario;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 *(Premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2
(Piano Operativo di Dettaglio)

1. Le Parti concordano che il Piano Operativo di Dettaglio allegato al presente atto sostituisce l'analogo documento allegato alla Convenzione del 3 maggio 2023, di cui alle premesse, ad invarianza di importo e attività originariamente previsti.

Articolo 3
(Proroga della scadenza delle attività convenzionali)

1. L'articolo 4, comma 1 della Convenzione del 3 maggio 2023, viene sostituito come segue:
“La presente Convenzione decorrerà dal 22 maggio 2023 con scadenza al 30 aprile 2025, in modo da assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività già prestate dalla Società nei settori oggetto di intervento ETS”.
2. L'efficacia del presente atto scaturisce dalla relativa ammissione al visto e registrazione dei competenti organi di controllo, con conseguente comunicazione alla Sogesid S.p.A. da parte della Direzione Generale mercati e infrastrutture energetiche.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente integrato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni previste dalla Convenzione del 3 maggio 2023.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Il Direttore Generale della Direzione
mercati e infrastrutture energetiche

Dott. Alessandro Noce

SOGESID S.P.A.


L'Amministratore Delegato e Direttore
Generale

Ing. Errico Stravato

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

Servizi tecnici specialistici
per il rafforzamento della struttura organizzativa
e l'ottimizzazione delle procedure
rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra

Piano Operativo di Dettaglio



INDICE

1. Contesto di riferimento per lo svolgimento del servizio	4
1.1. Contesto normativo e procedurale di riferimento.....	6
1.2. Organizzazione della struttura amministrativa: competenze e funzionamento	12
1.3. Descrizione dei procedimenti da supportare e degli strumenti in uso	14
1.3.1 Strumenti in uso: Modulistica e allegati tecnici	21
1.3.2 Portale EU ETS Italia.....	22
1.4. Finalità dei servizi di supporto e approccio metodologico	24
2. Descrizione dei servizi	26
2.1 Assistenza tecnica per l'estensione del sistema EU ETS e l'introduzione del CBAM	26
2.2 Linee di attività	28
2.3 Assistenza tecnica specialistica	29
2.3.1 Assistenza per istruttorie autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.....	30
2.3.2 Assistenza per istruttorie di assegnazione e rilascio quote	30
2.3.3 Assistenza settore AVIO.....	31
2.3.4 Predisposizione di modelli standard	31
2.3.5 Supporto alla gestione, pianificazione e monitoraggio dell'avanzamento dei procedimenti	32
2.3.6 Attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo	33
2.3.7 Assistenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.....	33
2.4 Assistenza giuridica specialistica	33
2.4.1 Predisposizione atti.....	33
2.4.2 Supporto per la corretta applicazione del regime giuridico-normativo.....	34
2.4.3 Supporto per l'applicazione del regime sanzionatorio.....	34
2.4.4 Supporto per la difesa dell'azione amministrativa.....	34
2.5 Assistenza per la partecipazione alle attività di normazione europea e ai tavoli tecnici	35
2.6 Supporto alla gestione del sistema di reporting dell'ANC	37
3. Quadro riepilogativo del servizio: attività e output	39
4. Organizzazione e gruppo di lavoro	42
4.1 Struttura organizzativa e sistema di ruoli	42
4.2 Composizione del gruppo di lavoro e tempi di impegno.....	42
4.3 Cronoprogramma	44
4.4 Modalità organizzative e operative di prestazione dei servizi	48
5. Metodologia e strumenti di monitoraggio e reporting dei servizi	49
6. Corrispettivo delle attività e modalità di rendicontazione	52
6.1 Corrispettivo delle attività	52
6.2 Modalità di rendicontazione e Piano Finanziario	52

Premessa

L'offerta tecnica per la proroga della fornitura di *servizi tecnici specialistici per il rafforzamento della struttura organizzativa e l'ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*, è stata aggiornata relativamente ai seguenti aspetti:

- mutato contesto normativo di riferimento;
- aggiornamento cronoprogramma;
- rimodulazione del quadro finanziario ad invarianza di spesa.

Non cambia sostanzialmente il quadro complessivo e l'assetto del servizio fornito, anche in relazione alle attività previste, se non con piccole ottimizzazioni e aggiustamenti in funzione di un diverso riparto delle competenze tra la DG MIE e gli organi collegiali come da evoluzione normativa, nonché per assicurare la necessaria flessibilità per la distribuzione dei carichi di lavoro secondo le esigenze espresse dall'amministrazione.

Il POD come aggiornato, presenta i seguenti elementi distintivi, già presenti nel precedente:

- **è strutturato per obiettivi e priorità;**
- **prevede il dimensionamento dei gruppi di lavoro** sulla base dei prodotti/output di progetto;
- **riporta le modalità organizzative del servizio e del sistema dei ruoli adottati** per lo svolgimento e l'integrazione dei servizi richiesti;
- prevede un gruppo di lavoro in grado di **garantire continuità ed un adeguato grado di flessibilità** in relazione a possibili variazioni di contesto organizzativo/procedurale o per l'assorbimento dei picchi di lavoro;
- **prevede metodologie e strumenti di monitoraggio e reporting** delle attività di supporto svolte, assicurando la verifica dell'andamento quali/quantitativo del servizio prestato.

L'offerta tecnica per la fornitura di servizi di assistenza tecnica è articolata in sei capitoli.

- Il **primo capitolo** descrive il contesto di riferimento per lo svolgimento dei servizi, le finalità generali delle attività previste e l'approccio metodologico proposto.
- Il **secondo capitolo** descrive in dettaglio le linee di servizio e le attività di supporto.
- Il **terzo capitolo** fornisce il quadro riepilogativo del servizio evidenziando per ciascuna attività di supporto i relativi output e gli elaborati tecnico-amministrativi da fornire.
- Il **quarto capitolo** illustra le modalità organizzative e operative proposte per la realizzazione del servizio e la composizione ed i tempi di impegno del gruppo di lavoro.
- Il **quinto capitolo** descrive le metodologie e gli strumenti proposti per la pianificazione, la gestione, il monitoraggio ed il reporting dei servizi di supporto.
- Il **sesto capitolo** riporta l'offerta economica in termini di costi e modalità di rendicontazione.

1. Contesto di riferimento per lo svolgimento del servizio

Il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS) è il più grande mercato del carbonio al mondo e rappresenta uno strumento centrale della politica climatica dell'Unione. L'EU ETS è un sistema che fissa un tetto massimo al livello totale delle emissioni ammesse per tutti i soggetti vincolati dal sistema e consente ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato, secondo le proprie necessità, i permessi di emissione di CO₂ (quote di CO₂), all'interno del limite stabilito a livello europeo in funzione degli obiettivi al 2030 e al 2050. Avviato nel 2005, il sistema è attualmente nella sua quarta fase, che copre il periodo dal 2021 al 2030. In questa fase, l'EU ETS copre circa il 36 % delle emissioni totali di gas serra dell'UE-27, Irlanda del Nord, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Le emissioni provengono da circa 9 500 impianti (centrali elettriche e impianti di produzione), nonché dai voli all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).

Il sistema funziona in base al principio di "*cap-and-trade*": fissa un limite alle emissioni di gas serra provenienti dagli impianti interessati e lo riduce ogni anno, secondo il cosiddetto fattore di riduzione lineare, o LRF (*Linear Reduction Factor*). Per la fase attuale (fase IV) il LRF è pari a 4,3% dal 2024 al 2027 e del 4,4% dal 2028, con l'obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni degli impianti coinvolti del che passa dal -43 al -62% rispetto ai livelli del 2005. Le aziende accumulano i permessi attraverso l'assegnazione gratuita e le aste e possono scambiarli all'interno del sistema per coprire le proprie emissioni.

Il sistema EU ETS è stato oggetto di un'ampia proposta di modifica da parte del legislatore europeo, proposta che si inquadra nel contesto degli sforzi dell'Unione tesi al raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi climatici, nonché al rispetto degli obiettivi assunti a livello internazionale con l'Accordo di Parigi. L'UE si è impegnata al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione netta di almeno il 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030, nella prospettiva di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'obiettivo del 55%, reso vincolante a livello europeo dal Regolamento (UE) 2021/1119, rappresenta anche il contributo determinato a livello nazionale (*national determined contribution* - NDC) dell'UE e dei suoi Stati membri, e trasmesso alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Per raggiungere tale obiettivo, nel luglio del 2021 la Commissione ha adottato un pacchetto di proposte - denominato "*Fit for 55*" - che si propone di rivedere diversi atti legislativi dell'UE in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità, definendo le modalità con cui la Commissione intende raggiungere i suoi obiettivi climatici.

Uno dei pilastri del pacchetto è rappresentato dalla revisione e dal rafforzamento del sistema ETS, che nell'assetto programmatico proposto comporterebbe una riduzione delle emissioni coperte dal sistema del -62% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030. La modifica degli obiettivi di riduzione già al 2030, comporta un abbassamento del tetto massimo di emissioni complessive e un innalzamento del LRF al -4,3% negli anni 2024-2027 e -4,4% negli

anni 2028-2030, nonché la necessità di intervenire con modifiche immediate alla Direttiva ETS, modificata nel 2018 con la Direttiva 410/2018/UE che aveva un arco temporale di riferimento al 2030, e da ultimo dalla Direttiva UE/2023/959.

La proposta di revisione¹ di cui al pacchetto di riforme “*Fit for 55*” si propone inoltre di **aumentare il contributo climatico ed ambientale dell'EU ETS** rispetto a quanto finora è stato fatto, preservando l'integrità del sistema esistente e tenendo conto di nuove necessità, quali, tra l'altro, quelle legate alla diffusione della povertà energetica e alla necessità di incentivare la diffusione di tecnologie a basse emissioni di carbonio nei settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'estensione del sistema EU ETS passa principalmente attraverso l'inclusione graduale di nuovi settori, oltre a quello industriale e del trasporto aereo civile: dal 2024, estensione del sistema ETS alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo, e dal 2025, la creazione di un sistema di scambio di quote separato per gli edifici, il trasporto su strada e la piccola industria. L'estensione del sistema a questi due nuovi settori comporterà l'assoggettabilità alla Direttiva ETS di molti nuovi soggetti, peraltro con caratteristiche e modalità di funzionamento del sistema peculiari e differenti da quanto attualmente avviene per i settori industriale e trasporto aereo, ormai storicamente interessati dalla Direttiva ETS. L'Autorità nazionale competente individuata, dall'articolo 4 del D. Lgs. 47/2020, e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le necessarie attività di supporto, sono stati coinvolti e partecipato attivamente, per competenza ed esperienza in materia, nelle attività preliminari di predisposizione del d. lgs 147/2024 del 4 settembre 2024 che recepisce le modifiche che le Direttive UE 2023/958 e 2023/959 hanno apportato alla Direttiva CE/2003/87, e di tutti gli atti necessari all'implementazione di questa importante estensione del sistema ETS europeo.

Un'altra modifica introdotta dalla nuova Direttiva ETS riguarda la modalità di gestione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni. In particolare, da un meccanismo che prevedeva il riconoscimento di quote gratuite aggiuntive ai settori ritenuti esposti a tale rischio, come disposto dall'articolo 10ter dell'attuale Direttiva ETS, si transiterà all'istituzione di un nuovo sistema denominato “*Carbon Border Adjustment Mechanism*”. Di fatto, i settori ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non avranno più quote gratuite in eccesso rispetto agli altri settori, ma sarà istituito come contraltare un sistema di tassazione alle frontiere dell'UE che farà aumentare il prezzo dei prodotti importati da Paesi in cui non siano vigenti misure climatiche di riduzione delle emissioni equivalenti all'EU ETS. Tale meccanismo sarà regolamentato da un apposito Regolamento della Commissione Europea

¹ 2021/0211 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757

(cosiddetto *CBAM regulation*), anch'esso in fase di redazione normativa presso le istituzioni Europee. La transizione dal sistema attuale al nuovo CBAM sarà graduale e si svolgerà su un arco temporale di circa 10 anni, in cui coesisteranno entrambi i sistemi.

Tale evoluzione normativa, che comporta modifiche sia di natura tecnica che amministrativa per la gestione del sistema, richiederà un progressivo riassetto delle attività di competenza dell'Amministrazione e delle procedure in uso.

1.1. Contesto normativo e procedurale di riferimento

Il sistema dello scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra, in sintesi ETS, è stato istituito con la Direttiva comunitaria 2003/87/CE, recepita nell'Ordinamento giuridico italiano attraverso il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che ha attribuito il ruolo di autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva al "*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*", istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel prosieguo anche MASE o Ministero (ex Ministero della transizione ecologica).

La direttiva 2009/29/CE, modificando la 2003/87/CE, ha esteso il campo di applicazione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra a nuovi settori industriali. Dal 2012, sono stati inclusi nel sistema anche gli operatori aerei e, dal 2013, sono coinvolti gli impianti di produzione di alluminio, calce viva, acido nitrico, acido adipico, idrogeno, carbonato e bicarbonato di sodio e gli impianti per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO₂.

La direttiva 2009/29/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, come successivamente modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111. L'Autorità Nazionale competente è il *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto*, le cui modalità di funzionamento furono disciplinate con Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 n. 179, sostituito dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 2024; mentre con Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 aprile 2024, n. 146 è stato nominato il nuovo Comitato ETS con la sua Segreteria tecnica. Ogni impianto autorizzato deve monitorare annualmente le proprie emissioni e compensarle con quote di emissione europee (*European Union Allowances*, EUA e *European Union Aviation Allowances*, EUA A - equivalenti entrambi a 1 tonnellata di CO₂ eq.) che possono essere comprate e vendute sul mercato. Fino al 2020, gli impianti potevano utilizzare a questo scopo e solo in percentuale ridotta, anche crediti di emissione non europei, derivanti da progetti realizzati nell'ambito dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (*Clean Development Mechanism*, CDM e *Joint Implementation*, JI). A partire dal 2021 ciò non è più consentito dalla direttiva ETS.

Gli impianti possono comprare e vendere quote tra loro, attraverso accordi privati o rivolgendosi al mercato secondario del carbonio. Le quote sono contabilizzate nel Registro

unico dell'Unione europea, una banca dati in formato elettronico che tiene traccia di tutte le transazioni e i passaggi di proprietà delle quote e consente agli operatori di compensare, annualmente, le proprie emissioni restituendo le quote agli Stati membri.

La Direttiva 2018/410/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 19 Marzo 2018, ha nuovamente e profondamente modifica la direttiva 2003/87/CE, e stabilisce il funzionamento dell'*Emissions Trading System europeo* nella fase IV del sistema (2021-2030).

Considerate le profonde modifiche apportate dalla direttiva 2018/410/UE al sistema ETS, **il D.lgs. 47/2020 del 9 giugno 2020** (G.U. n.146 del 10/06/2020), che ne costituisce il recepimento nazionale, ha previsto l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con l'adozione di un provvedimento coerente e in linea con le nuove disposizioni europee, in particolare con i nuovi Regolamenti attuativi derivati e direttamente applicabili negli Stati membri.

- Da ultimo la Direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalle Direttive UE/2023/958 e UE/2023/959 del 10 maggio 2023, recepite nel nostro ordinamento dal d. lgs 147/2024 del 10 settembre 2024 (G.U. n. 241 del 14/10/2024), che hanno introdotto importi novità, tra cui: Il volume totale delle emissioni si riduce una tantum all'entrata in vigore della Direttiva nel 2024, e annualmente del 4,3% (fattore lineare); poi nuovamente una tantum nel 2027 e annualmente del 4,4%; È stato modificato, inoltre, l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS -che passa dall'attuale -43% al-62% rispetto al 2005 entro il 2030 - e corrispondentemente riduce il quantitativo di quote dell'EU ETS a livello dell'Unione, da assegnare gratuitamente o tramite aste. È previsto che il quantitativo totale di quote venga ridotto nel 2024 e nel 2026 per essere allineato con le emissioni effettive (c.d. rebasing); nel 2024 e nel 2028 invece verrà rivisto il fattore di riduzione lineare, tenendo conto anche dell'inclusione delle emissioni generate dal trasporto marittimo;
- Graduale introduzione del nuovo meccanismo CBAM su alcune categorie di prodotti per il contrasto del "carbon leakage" diretto, e contestuale graduale riduzione delle quote assegnate a titolo gratuito per i medesimi prodotti, fino alla totale transizione al nuovo sistema di tassazione dei prodotti in ingresso alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism*). Obiettivo principale del CBAM è quello di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria, ed agisce in particolare per evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra-UE – dove non vige il sistema EU ETS o un sistema analogo - vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti in conseguenza dell'applicazione del sistema EU ETS. Il CBAM, in particolare, è una misura economica che permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema EU-ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti e mantenendo il rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e gli obblighi internazionali dell'UE in materia.

L'applicazione del sistema CBAM affronta il tema del Carbon Leakage; pertanto, avrà impatto sulle assegnazioni gratuite del vigente sistema ETS al quale è strettamente connesso nella sua applicazione operativa.

- Revisione dei benchmark di riferimento per l'assegnazione gratuita al fine di includere anche le nuove tecnologie emergenti (ad es. produzione idrogeno verde), e introduzione di criteri di condizionalità per l'assegnazione delle quote gratuite. Per quanto riguarda le assegnazioni gratuite, si prevede una loro progressiva riduzione, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026 per le emissioni del trasporto aereo e nel 2034 per quelle dei settori interessati dal nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. CBAM, con cui si intende prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni). A partire dal 2026, inoltre, per gli impianti fissi nei settori destinatari di assegnazione gratuita sono previsti dei meccanismi di incentivazione alla riduzione delle emissioni (c.d. condizionalità). Nel caso in cui tali impianti siano soggetti all'obbligo di audit energetico, infatti, l'assegnazione gratuita viene subordinata alla realizzazione di investimenti in tecniche volte ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni. In aggiunta, il 20 % degli impianti fissi con la più alta intensità di emissioni nell'ambito di un determinato parametro di riferimento di prodotto possono ricevere quote gratuite solo a seguito dell'elaborazione e messa in atto di piani per la neutralità climatica. Infine, non sono previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendite all'asta.
- Revisione del campo di applicazione per gli impianti industriali con riferimento a: impiego di biomassa, modifiche soglie di ingresso in EU ETS, possibile inclusione degli impianti di incenerimento rifiuti, adeguata considerazione della razionalizzazione degli impianti e transizione energetica;
- Inclusione in EU ETS del settore trasporto marittimo (merci e passeggeri). A partire dal 2024 è infatti prevista la graduale estensione del sistema ETS alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono incluse le navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5 000 e 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate (direttiva (UE) 2023/959).
- Dal 2025, inoltre, è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato ma parallelo (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE (industrie energetiche, manifatturiere e costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un quantitativo totale di quote (c.d. cap) separato rispetto a quello dell'EU ETS e una

propria traiettoria lineare di riduzione (direttiva (UE) 2023/959). Revisione del funzionamento della Riserva stabilizzatrice del mercato;

- Utilizzo vincolato dei proventi delle aste, esclusivamente connesso al reimpiego per fini ambientali. È previsto che gli Stati membri utilizzino i proventi delle aste delle quote di emissioni che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione, per scopi legati al clima, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio. Nel contempo, si prevede il potenziamento del Fondo per l'innovazione e del Fondo di Modernizzazione, entrambi alimentati con parte dei proventi delle aste delle quote di emissione, e volti rispettivamente a sostenere l'innovazione tecnologica mirata alla neutralità climatica e a promuovere interventi a sostegno della transizione energetica.
- Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni al sistema economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, dopo le conclusioni della 42a Assemblea dell'ICAO, la Commissione europea valuterà lo stato di attuazione del sistema internazionale CORSIA e la sua efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima, nonché l'eventuale partecipazione dell'UE allo stesso sistema. Se CORSIA non avrà prodotto risultati tangibili in termini di riduzione dell'impatto delle emissioni degli aerei, la Commissione presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE (direttiva (UE) 2023/958).

La figura sottostante riporta le principali modifiche, evidenziando in verde scuro quelle con un presumibile impatto rilevante sulle attività di assistenza e di supporto, in verde chiaro quelle con un impatto limitato e in grigio quelle non rilevanti.




FIG. 1 – Impatti delle proposte di modifica della Direttiva ETS

Estensione dell'EU ETS al trasporto marittimo

La Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 modifica la Direttiva 2003/87/CE includendo da gennaio 2024, nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) le emissioni di CO₂ di tutte le grandi navi (di stazza lorda pari o superiore a 5000 tonnellate) che entrano nei porti dell'UE, indipendentemente dalla bandiera che battono.

Il sistema copre:

- 50 % delle emissioni derivanti da viaggi che partono o terminano al di fuori dell'UE (che consentono al paese terzo di decidere in merito alle azioni appropriate per la quota rimanente di emissioni);
- 100 % delle emissioni che si verificano tra due porti dell'UE e quando le navi si trovano all'interno dei porti dell'UE.

L'EU ETS riguarda le emissioni di CO₂ (anidride carbonica), ed a partire dal 2026: CH₄ (metano) e N₂O (ossido di azoto).

Per garantire una transizione agevole, le società di navigazione devono restituire quote solo per una parte delle loro emissioni durante un periodo transitorio iniziale:

- 2025: per il 40 % delle emissioni comunicate nel 2024;
- 2026: per il 70 % delle emissioni comunicate nel 2025;
- 2027 in poi: per il 100 % delle emissioni comunicate.

Inoltre, non vengono conteggiate ai fini del calcolo ETS di restituzione quote le emissioni:

- i. Fino al 31 dicembre 2030 le emissioni generate dalle tratte passeggeri (no crociera) e navi ro-pax da e verso isole con popolazione inferiore a 200 000 abitanti e non collegate con strade e ferrovie alla terra ferma (*art. 12 3-quinquies*); [Di cui è stato predisposto dalla scrivente Divisione apposito strato informativo territoriale pubblicato sul Geoportale Nazionale (http://www.pcn.minambiente.it/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uu_id=m_ante:000020:20230907:144530)].
- ii. Fino al 31 dicembre 2030 le emissioni generate dalle tratte passeggeri (no crociera) e navi ro-pax isole effettuate nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale (*art. 12 3-quater*);
- iii. Fino al 31 dicembre 2030 le emissioni generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro (*art. 12 3-ter*);
- iv. Le emissioni prodotte da biomassa, da combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) e da combustibili a carbonio riciclato (RCF) che rispettino l'applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 (*art. 14 1*);

- v. Le emissioni le emissioni di gas a effetto serra che si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto. (*art. 12 3 ter*);
- vi. Restituzione del 5 % in meno di quote rispetto alle emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente (*art. 12 3-sixies*).

Il Regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 modifica Regolamento 2015/757, noto come *regolamento MRV Maritime*, per recepire l'inclusione del sistema EU-ETS del settore marittimo previsto dalla Direttiva 2003/87/CE. Il regolamento MRV già prevedeva dal 1° gennaio 2018 che le navi di grandi dimensioni superiori a 5000 tonnellate di stazza lorda che caricano o scaricano merci o passeggeri nei porti dello Spazio economico europeo (SEE) devono monitorare, comunicare e verificare le relative emissioni di gas a effetto serra (solo CO₂).

Con la revisione del regolamento, dal 1° gennaio 2024, andranno monitorati anche metano ed ossido di azoto, oltre ad altre informazioni pertinenti.

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

Il **regolamento (UE) 2023/956** ("regolamento CBAM") del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 ha istituito il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione e prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori o sottosettori in cui tale rischio esiste consistono nell'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e in misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Tali meccanismi sono definiti rispettivamente dall'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE.

In quanto strumento per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il CBAM dovrebbe garantire che i prodotti importati siano soggetti a un sistema normativo che applica costi del carbonio equivalenti a quelli sostenuti nell'ambito dell'EU ETS, per evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi extra-UE – dove non vige il sistema EU ETS o un sistema analogo - vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti in conseguenza dell'applicazione del sistema EU ETS. L'assegnazione dei certificati CBAM è adeguata per riflettere l'entità delle quote UE ETS assegnate a titolo gratuito agli impianti che producono, all'interno dell'Unione, le merci elencate nel regolamento CBAM.

Operativamente il CBAM si applicherà inizialmente ad un ristretto numero di merci importate da un Paese terzo nel territorio dell'Unione (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità ed idrogeno), classificate secondo la Nomenclatura Combinata (c.d. codici NC, corrispondenti a quelli del regolamento CEE n. 2658/87), comprendendo sia le merci che sono utilizzate nella loro produzione, per evitare possibili pratiche elusive del meccanismo, sia determinate lavorazioni dei prodotti definite con differenti codici NC.

1.2. Organizzazione della struttura amministrativa: competenze e funzionamento

Per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, il D.lgs. 30/2013 istituì il Comitato nazionale, definendone la struttura organizzativa e funzionale ed attribuendogli il ruolo di Autorità nazionale competente. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo, con funzioni deliberanti, e da una Segreteria tecnica, con funzioni istruttorie.

Il D.Lgs. 30/2013 prevedeva che il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) assicurasse al Comitato ETS adeguato supporto logistico ed organizzativo. La Segreteria tecnica del Comitato era composta da ventitré membri, di cui sei appartenenti al Ministero della transizione ecologica ed i restanti designati da altre Amministrazioni, rappresentate in relazione alle proprie competenze ed interessi per le attività inerenti agli impianti fissi e per il trasporto aereo. In ragione della sua composizione, la Segreteria tecnica del Comitato costituiva un organismo non operante a tempo pieno, atteso che i rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate non ricoprivano l'incarico a titolo esclusivo. Lo svolgimento delle funzioni istruttorie proprie della segreteria tecnica comporta, invece, un'attività che deve essere sviluppata senza soluzione di continuità.

Il D.lgs. 47/2020, partendo da tali considerazioni, ha previsto una razionalizzazione e a un rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente.




Fig. 2 – Schema organizzativo del Comitato ETS e contesto di gestione EU ETS ai sensi del D.lgs. 47/2020

Lo stesso D. lgs 47/2020 è stato successivamente modificato con D. Lgs n. 147 del 10 settembre 2024 che, nel modificare il D. Lgs 47/2020 ha introdotto sostanziali cambiamenti anche all'organizzazione della struttura amministrativa. Con l'introduzione del c.d. ETS 2 si è reso necessario "sdoppiare" l'Autorità competente, predisponendo:

- da un lato un **Comitato ETS e una Segreteria Tecnica di supporto per l'attuazione delle sole disposizioni riguardanti la direttiva 2003/87/CE e relativi atti di esecuzione e atti delegati** (fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del D. Lgs 47/2024), delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA;
- dall'altro un **Comitato ETS2 e una Segreteria Tecnica di supporto per l'attuazione Capo V bis della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati** (ovvero il sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori, c.d "ETS2"). Il Comitato ETS2 è un organo collegiale composto da undici membri di cui un Presidente e un Vicepresidente con diritto di voto.

Nello specifico, il Comitato ETS (rispetto al quali sono previste le azioni di assistenza tecnica) è un organo collegiale composto da ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente (entrambi nominati e designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con apposito decreto). I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.

A sua volta, il Comitato è suddiviso in due sezioni, denominate "Sezione 1" e "Sezione 2", che hanno in comune il Presidente e il Vicepresidente, i quali svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con diritto di voto.

La "**Sezione 1**" è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE (fatta eccezione, come detto, per l'attuazione delle disposizioni riguardanti l'ETS2) e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia (organismo dedicato all'implementazione delle attività, comprese quelle di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO₂ nell'ambito dell'ICAO, l'organizzazione internazionale per l'aviazione civile).

La Sezione 1 è costituita da quattordici membri (di cui nove hanno diritto di voto e cinque funzioni consultive) nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La "**Sezione 2**", invece, è competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 ed è costituita da sei membri con diritto di voto nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e delle materie ivi contemplate, ha facoltà di convocare il Comitato per sezione competente, anche ai fini deliberativi.

L'attività istruttoria, preliminare ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che a tal fine istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, un'apposita Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche.

Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria, il Ministero si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle proprie società in house (tra cui Sogesid S.p.a.), del GSE e dell'ISPRA, nonché, per l'implementazione informatica del Portale ETS, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al trasporto aereo e ai piccoli emettitori, l'attività istruttoria è svolta anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC e dal GSE.

La segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di quindici membri e di un coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I quindici membri sono designati:

- a) uno dall'ISPRA;
- b) uno dall'ENAC;
- c) uno dalla società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) quattro dal Gestore dei servizi energetici (GSE), di cui uno avente competenze in materia di Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);
- e) **quattro dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;**
- f) due da Unioncamere, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;
- g) due dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi competenze in materia di CBAM.

Il nuovo assetto dell'ANC, come definito nel modificato D.Lgs. 47/2020, tuttavia, non si è ancora completamente realizzato. Infatti, non tutti i membri del Comitato sono stati nominati, come pure i membri costituendo la Segreteria Tecnica istituita presso del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

1.3 Descrizione dei procedimenti da supportare e degli strumenti in uso

Le azioni di competenza e le relative attività previste nell'ambito del sistema dell'*Emission Trading*, relativamente al complesso degli adempimenti riguardano principalmente le seguenti macroaree:

- ***definizione dell'elenco degli impianti stazionari e degli operatori aerei*** che ricadono nel campo di applicazione della direttiva *Emissions Trading* (Direttiva 2003/87/CE;

- *verifica della conformità alla normativa* prevista per gli operatori aerei amministrati dall'Italia nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra;
- *definizione del rilascio delle autorizzazioni all'emissione di gas a effetto serra*, loro aggiornamento e revoca;
- *analisi e valutazione di conformità dei piani di monitoraggio* delle emissioni redatti dai gestori degli impianti e dagli operatori aerei, alle disposizioni unionali vigenti;
- *analisi e valutazione dei Piani della metodologia di monitoraggio* presentati dai gestori degli impianti stazionari, inerenti alla gestione dei dati relativi all'assegnazione gratuita e al monitoraggio dei livelli di attività, nonché loro aggiornamenti. Valutazione della conformità alle disposizioni unionali vigenti;
- *definizione dell'elenco degli impianti che fuoriescono dal regime Opt-out nazionale* per mancato mantenimento delle condizioni di esclusione dall'EU ETS, e che occorre reintrodurre nel sistema ETS; gestione dei processi propedeutici e conseguenti alla reintroduzione (aggiornamento dell'autorizzazione, calcolo dell'assegnazione gratuita spettante, analisi e valutazione del piano di monitoraggio delle emissioni e del piano della metodologia di monitoraggio);
- *determinazione delle quote preliminari e finali assegnate* a titolo gratuito agli impianti stazionari e agli operatori aerei, nonché delle quote da assegnare ai nuovi entranti;
- *analisi e valutazione delle comunicazioni sui livelli di attività annuali*, calcolati sulla base del piano della metodologia di monitoraggio redatto dai gestori degli impianti stazionari e approvato dal Comitato, determinazione delle eventuali modifiche alle quote assegnate a titolo gratuito e attività propedeutiche e conseguenti alle interlocuzioni con la Commissione Europea per l'approvazione delle assegnazioni gratuite;
- *definizione del rilascio annuale delle quote assegnate* agli impianti stazionari, anche secondo le nuove modalità disposte dal Comitato ETS, e gestione dei processi di resa delle quote rilasciate in eccesso agli operatori;
- *verifica delle comunicazioni delle emissioni annuali*, calcolate sulla base del piano di monitoraggio redatto dai gestori degli impianti e dagli operatori aerei e approvato dal Comitato, e rendicontazione delle quote emesse;
- *analisi e valutazione delle comunicazioni sul miglioramento del monitoraggio* delle emissioni presentati dai gestori degli impianti stazionari e dagli operatori aerei;
- *applicazione del regime tariffario* richiesto dalla normativa nazionale sull'*Emissions Trading*;
- *verifiche e controlli* degli adempimenti normativi e applicazione del regime sanzionatorio.
- *Supporto legale* ove richiesto dalla Direzione competente.

Ambito marittimo

Considerato il numero totale di compagnie potenzialmente attribuite all'Italia secondo la nuova proposta di Direttiva, l'entità di questo nuovo comparto ETS ammonta a circa 300 navi per quasi 60 compagnie marittime, oltre a tutte le compagnie che gestiscono navi non registrate in Italia e non battenti bandiera italiana, ma che verranno attribuite all'Italia come "Port call". Sulla base dell'implementazione del Regolamento 2015/757, già in vigore da diversi anni e che ha imposto finora al settore marittimo esclusivamente il monitoraggio delle emissioni ma nessuna operazione di restituzione di quote e dunque nessun sistema di scambio, le emissioni di CO2 emesse esclusivamente dal comparto marittimo nazionale e ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento 2015/757 risultano pari a circa 8 milioni di tonnellate annue.

Strumento di supporto al controllo delle emissioni di CO2 prodotte dal sistema marittimo è il portale THETIS-MRV, portale e banca dati della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), in cui sono riportate le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto marittimo, generate dalle navi con oltre 5.000 tonnellate di stazza lorda le quali abbiano effettuato attività di trasporto marittimo legate allo Spazio economico europeo, ai sensi del Regolamento (EU) 2015/757 che comprende nel campo di applicazione anche le navi da e per i porti extra-EEA dirette verso o in partenza da porti intra-EEA.

Il portale THETIS è lo strumento per tracciare i dati di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 dei soggetti ricadenti nel campo di applicazione del citato Regolamento. THETIS-MRV prevede la gestione di comunicazioni sia di natura obbligatoria che volontaria. In particolare, il modulo obbligatorio prevede la generazione automatizzata e la presentazione da parte delle compagnie marittime o armatoriali di report sulle emissioni che saranno oggetto di valutazione di un ente verificatore accreditato. La trasmissione dei dati obbligatori permette la generazione dei Documenti di Conformità (*Documents of Compliance*) nel sistema da parte dei verificatori e la loro successiva distribuzione alla Commissione Europea e agli Stati di Bandiera. Ciò permette il monitoraggio delle emissioni da parte della Commissione Europea e la successiva pubblicazione di dati annuali aggregati per singola nave che coprono differenti aspetti energetici, tra cui, il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e gli indicatori di efficienza energetica media.

Il portale THETIS è in fase di sviluppo ed implementazione da parte dell'EMSA al fine di recepire i futuri sviluppi del Regolamento MRV nonché per adeguarlo in vista dell'estensione del sistema ETS al comparto marittimo. In particolare, sarà oggetto di sviluppo la sezione inerente all'attività di ispezione di Port State Control (PSC) svolta sulle navi e, entro la fine del 2023, saranno introdotte nuove funzionalità per facilitare l'attività di controllo delle navi per ciascun Stato Membro: si potranno dunque consultare il Piano di Monitoraggio e i documenti anche di navi non appartenenti allo Stato Membro come stato di bandiera.




FIG. 3 - Schema di funzionamento del sistema THETIS-MRV

L'Italia possiede un account come Stato Membro sul portale THETIS. Nel 2021 – tra i pochi Paesi insieme soltanto a Lituania e Portogallo - sono state realizzate attività di estrapolazione ed analisi di dati massivi contenuti nel portale. Ciò ha consentito di comprendere il contesto del settore nel contesto nazionale, ed elaborare valutazioni utili alle discussioni che si stanno conducendo in ambito europeo sulla proposta del pacchetto di misure “Fit for 55”, inclusa l'estensione del sistema ETS al comparto marittimo.

Ai sensi del Regolamento EU 2015/757 (o anche *Regolamento MRV*) gli Stati Membri hanno l'obbligo di ottemperare alle attività di verifica e controllo normate dagli articoli 11, 17, 19 e 20. Quest'ultimo riguarda le sanzioni e i sistemi sanzionatori dei vari Stati Membri, oltre che i procedimenti di espulsione delle navi. Il decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83 disciplina le attività sanzionatorie nazionali, recependo gli obblighi del Regolamento EU 2015/757.

Obblighi principali per le società di navigazione ammissibili ai sensi del regolamento MRV Marittimo:

- **Monitoraggio:** le società devono, in linea con i rispettivi piani di monitoraggio, monitorare, per ciascuna delle loro navi, le emissioni di gas a effetto serra, il consumo di carburante e altri parametri, come la distanza percorsa, il tempo in mare e il carico trasportato su base del viaggio, in modo da raccogliere dati annuali in una relazione sulle emissioni verificata da un verificatore di trasporto MRV accreditato. A decorrere dal 1° febbraio 2024, i piani di monitoraggio, verificati da un verificatore accreditato, devono essere presentate all'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione attraverso il portale THETIS-MRV.
- **Comunicazione delle emissioni:** entro il 30 aprile di ogni anno (31 marzo 2025), le società devono presentare alla Commissione e agli Stati in cui tali navi sono immatricolate ("Stati di bandiera") mediante il portale dell'EMSA "THETIS MRV"

una relazione sulle emissioni verificata in modo soddisfacente per ciascuna nave che ha svolto attività di trasporto marittimo nello Spazio economico europeo nel precedente periodo di riferimento (anno civile). A decorrere dal 31 marzo 2025, le relazioni sulle emissioni devono essere presentate anche in maniera aggregata all'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione attraverso il portale THETIS-MRV.

- **Documento di conformità:** entro il 30 giugno di ogni anno, le società devono garantire che tutte le loro navi che hanno svolto attività nel periodo di riferimento precedente e che sono in visita nei porti dello Spazio economico europeo portino a bordo un documento di conformità. Ciò potrebbe essere soggetto a ispezioni da parte delle autorità degli Stati membri.

Il regolamento MRV Maritime è integrato da altri atti giuridici che regolamentano:

- le attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori;
- i metodi di monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio e le norme per il monitoraggio di altre informazioni pertinenti;
- i template dei Piani di Monitoraggio, relazione delle emissioni e documento di conformità;
- i criteri di determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer;
- le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione;
- i porti limitrofi di trasbordo dei container ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui sono stati individuati i porti di EAST PORT SAID (Egitto) e TANGER MED (Marocco);
- le norme relative all'amministrazione delle società di navigazione da parte delle autorità di riferimento ai sensi della direttiva ETS dell'UE (direttiva 2003/87/CE), anche in relazione all'attribuzione delle compagnie alle autorità di riferimento.
- L'elenco delle isole con popolazione inferiore a 200 000 abitanti e non collegate con strade e ferrovie alla terra ferma;
- L'elenco delle tratte effettuate nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale;

L'acquisto e la restituzione delle quote da parte degli operatori marittimi sono regolamentati dalle norme sul registro dell'Unione che sono attualmente in fase di revisione. L'atto riveduto è stato adottato dalla Commissione alla fine di ottobre ed è sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo fino al 25 dicembre 2023.

Conformemente al regolamento riveduto del registro una società di navigazione trasmette all'amministratore nazionale interessato (per l'Italia ISPRA) le informazioni per chiedere l'apertura di un conto di partecipazione di operatore marittimo:

- entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco di attribuzione (da pubblicare entro il 1° febbraio 2024);
- per le compagnie di navigazione non incluse in tale elenco, entro 65 giorni lavorativi dal primo porto di scalo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva ETS.

Applicazione del Meccanismo CBAM nel periodo transitorio

L'articolo 32 del Regolamento (UE) 2023/956 ("regolamento CBAM") stabilisce l'ambito di applicazione del Meccanismo nel periodo "**transitorio**" che ha avuto inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento, ossia il 1° ottobre 2023, per terminare il 31 dicembre 2025.

A partire dal terzo trimestre del 2023 (Q3/2023), gli importatori dovranno periodicamente comunicare alla Commissione europea (DG TAXUD), attraverso il portale del Registro transitorio, le informazioni relative alle merci importate, compresi i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo.

Gli operatori individuati nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1773 ovvero i c.d. **dichiaranti**, che sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione e le relazioni CBAM, sono:

- a) L'importatore che presenta una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto;
- b) La persona autorizzata a presentare una dichiarazione in dogana di cui all'art. 182 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2013/952 che dichiara l'importazione di merci;
- c) Il rappresentante doganale indiretto vale a dire il rappresentante doganale che agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona

In tale periodo transitorio il regolamento CBAM verrà implementato senza obblighi finanziari per gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti che saranno comunque tenuti a comunicare nelle **Relazioni trimestrali CBAM** presentate entro e non oltre un mese dalla fine di quel trimestre attraverso il Registro transitorio CBAM, le informazioni concernenti le **merci**, come il quantitativo totale di merci importate (espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci), e le informazioni riguardanti le **emissioni incorporate**, come il tipo di merce identificato dal rispettivo codice NC, il Paese di origine delle merci importate, il nome e l'indirizzo della società dell'impianto in cui sono state prodotte, i percorsi produttivi usati, le specifiche emissioni dirette incorporate (*embedded emissions*) delle merci, determinate convertendo le emissioni attribuite dei processi di produzione in emissioni specifiche delle merci espresse in CO₂ per tonnellata. Gli obblighi di comunicazione incidono anche sull'energia elettrica come merce importata, mentre per le merci in acciaio il numero di identificazione della specifica acciaieria in cui è stato prodotto un particolare lotto di materia prima.

Le emissioni incorporate nelle merci importate alle quali viene applicato il sopracitato regolamento sono sia quelle dirette che quelle indirette, ad eccezione dei prodotti elencati nell'Allegato II per cui sarà richiesta la raccolta dei dati relativi alle sole emissioni dirette.

Le specifiche emissioni incorporate nelle merci prodotte in un impianto sono determinate usando uno dei metodi indicati nell'art. 4 del regolamento CBAM e in deroga a tali metodi per le prime tre relazioni CBAM e fino al 31 luglio 2024 per ciascuna importazione di merci il dichiarante, che non disponeva di tutte le informazioni sopracitate, poteva usare altri metodi alternativi per determinare le emissioni per cui il dichiarante, compresi i **valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione europea** per il periodo transitorio. In questi casi il dichiarante doveva specificare nella relazione CBAM la metodologia seguita.

A partire dalla dichiarazione dei dati del terzo trimestre del 2024 (Q3/2024), che dovrà essere trasmessa entro il **31 ottobre 2024**, e fino alla fine del "periodo transitorio" (31/12/2025), i dichiaranti non potranno più utilizzare i valori predefiniti e dovranno comunicare le **emissioni effettive** per ogni merce CBAM importata nell'UE. Come previsto dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2023/1773, il dichiarante provvede affinché il gestore possa comunicare le formazioni concernenti le merci. Nell'art. 16 del suddetto regolamento viene di fatto sancito l'onere a carico del dichiarante di adottare le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM e stabilito che gli Stati membri applicano sanzioni qualora la relazione CBAM sia **incompleta** qualora il dichiarante non abbia comunicato tutte le informazioni di cui all'allegato I, sia **inesatta** nei casi in cui i dati e le informazioni presentate nella relazione non sono conformi alle prescrizioni ovvero siano state presentate informazioni e dati illecitamente manipolati e se il dichiarante omette di fornire una motivazione adeguata per il ricorso a norme in materia. Durante il "periodo transitorio" le autorità competenti possono avviare la procedura di correzione in caso di relazioni CBAM incomplete o di mancata presentazione della relazione stessa.

Nel caso in cui non riuscissero ad ottenere i dati sulle emissioni effettive, i dichiaranti dovranno dimostrare di aver compiuto tutti gli sforzi necessari ed operativamente possono utilizzare le funzioni disponibili all'interno del Registro transitorio per fornire giustificazioni e caricare i documenti a supporto che attestino tali sforzi e le misure adottate nei confronti dei propri fornitori o produttori.

Rimangono valide altre possibilità di calcolo delle emissioni incorporate previste dallo stesso regolamento per la dichiarazione che dovrà essere trasmessa entro il 31 ottobre 2024, e fino alla fine del periodo transitorio, ovvero:

- Le specifiche emissioni incorporate nelle merci prodotte in un impianto sono determinate usando la metodologia di monitoraggio di cui all'Allegato III, punto B.2 del regolamento (UE) 2023/1773;

- per le importazioni fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile utilizzare, in deroga al paragrafo 1 dell'art. 4 del regolamento (UE) 2023/1773, un altro metodo di monitoraggio utilizzata dal produttore, purché garantiscano una copertura, un'accuratezza e una precisione dei dati sulle emissioni analoghe a quelle di cui al citato articolo 4 paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione;
- le importazioni di beni complessi CBAM, fino al 31 dicembre 2025, sarà possibile determinare fino al 20% delle emissioni totali incorporate utilizzando delle stime rese disponibili dai produttori, compresi i valori standard forniti dalla Commissione (articolo 5).

Durante il “periodo transitorio”, un dichiarante può richiedere all'autorità competente di modificare la relazione CBAM già presentata entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento. In caso di motivata richiesta del dichiarante, l'autorità competente valuta tale richiesta e se del caso autorizza il dichiarante a ripresentare o a correggere la relazione CBAM successivamente allo scadere dei termini ed entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento. La ripresentazione della relazione CBAM corretta e se del caso la sua correzione, è effettuata non oltre un mese dall'approvazione da parte dell'autorità competente.

L'utilizzo dei valori reali delle emissioni incorporate nelle merci rappresenta, inoltre, un elemento indispensabile per consentire il perfezionamento della metodologia da utilizzare per il calcolo delle emissioni incorporate per il periodo definitivo e per determinare i valori standard per Paese a partire dal 2026.

La DG TAXUD, ad integrazione delle norme vigenti della legislazione dell'Unione, durante il “periodo transitorio”, adotterà regolamenti di esecuzione per definire disposizioni tecniche sul funzionamento del nuovo registro CBAM per l'autorizzazione dei dichiaranti CBAM, sull'autorizzazione dei dichiaranti e sulle condizioni alle quali si ritiene che le emissioni effettive non possono essere adeguatamente determinate.

1.3.1 Strumenti in uso: Modulistica e allegati tecnici

Tutte le istanze di parte e le comunicazioni ufficiali previste nel sistema ETS, devono essere presentate secondo standard definiti a livello comunitario, adattati ed approvati dalla competente Autorità nazionale, ovvero secondo format stabiliti a livello nazionale dalla medesima ANC. Nel seguito si riporta, a titolo esemplificativo, l'elenco dei principali moduli in uso, disponibili

In relazione alla evoluzione normativa, si rende ciclicamente necessario prevedere il riesame di tutta la modulistica in uso, sia in ragione del recepimento della modulistica standard aggiornata a livello comunitario che per adeguare/integrare la modulistica definita a livello nazionale per i nuovi adempimenti previsti. Inoltre, in relazione all'avvio della IV fase, sono

stati altresì definiti molteplici strumenti operativi (check list di guida all'analisi documentale, format standard per la gestione di dati, format per il trasferimento di dati e informazioni al Comitato, etc.) che hanno consentito la standardizzazione delle procedure di analisi e verifica come previste nel nuovo ordinamento.

L'aggiornamento della modulistica in uso, inoltre, avviene anche nel corso dei periodi di implementazione della Direttiva ETS, per via delle necessità di colmare *bug* e apportare miglioramenti che gli SM e la Commissione Europea concordano.

In prospettiva, rispetto all'ampliamento del campo di applicazione della Direttiva ETS con inclusione dell'ambito marittimo, del sistema edifici, trasporto stradale e piccola industria, nonché con l'introduzione del CBAM, è in corso di realizzazione l'adeguamento di una parte degli strumenti in uso attualmente, nonché l'adattamento di moduli e template predisposti a livello europeo, e i relativi format da utilizzare per la gestione delle attività connesse all'implementazione dei nuovi settori ETS.

1.3.2 Portale EU ETS Italia

Il Comitato ETS si è avvalso del supporto logistico e organizzativo del Ministero della transizione ecologica al fine di sviluppare un nuovo portale nazionale per la gestione del sistema ETS italiano. Detto portale web è anche noto come Portale ETS ed è raggiungibile all'indirizzo <https://www.ets.minambiente.it>.

Riconosciuto come strumento di comunicazione tra l'Autorità competente e i soggetti cui si applica la disciplina EU ETS ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 47/2020, è un sito web il cui sviluppo è stato avviato nel 2016, reso per la prima volta operativo nel 2017 per la raccolta delle comunicazioni delle emissioni. Negli anni è stato ulteriormente sviluppato e arricchito di funzionalità, fino alla sua completa attivazione dall'8 dicembre 2019, data da cui è possibile presentare on line tutte le istanze². Ai sensi della deliberazione 164/2019 il Comitato ETS ha disposto l'utilizzo pressoché esclusivo del Portale ETS per la trasmissione delle istanze di parte disciplinate dal vigente contesto normativo europeo e nazionale.

Questo strumento informatico è stato sviluppato con l'obiettivo di fornire un adeguato supporto al lavoro dell'Autorità nazionale competente e del suo contesto organizzativo (ivi inclusi gli altri soggetti che collaborano all'implementazione del sistema ETS in Italia, *cfr.* § 1.2), nella gestione delle attività rivolte agli operatori e al pubblico, consentendo l'accesso ai soggetti interessati, nonché la razionalizzazione e organizzazione dei dati e delle informazioni in un unico archivio centralizzato, mantenendo i necessari standard richiesti per le procedure amministrative e garantendo al contempo la trasparenza nei confronti degli utilizzatori finali.

² Come da delibera n. 164/2019 "Completamento dell'attivazione del nuovo portale ETS e dismissione del portale AGES"

Il Portale ETS consente di condurre, tra le altre, le seguenti attività:

- Fornire un adeguato servizio di assistenza e supporto a tutti gli utenti del sistema, in merito alla modalità di accreditamento al sistema, alle criticità nel processo di autenticazione, alla trasmissione delle istanze, alle procedure riferite alle varie scrivanie telematiche e ai pagamenti elettronici previsti dal decreto tariffe;
- Permettere l'accesso al sistema agli utenti interni (Comitato ETS, ISPRA, GSE, ENAC) ed esterni (Gestori delle aziende e Responsabili degli Organismi accreditati);
- Raccogliere e rendere disponibili in modalità elettronica le informazioni e i dati relativi a impianti stazionari, operatori aerei e impianti "Piccoli e molto piccoli emettitori";
- Tenere traccia della gestione ed analisi delle istanze relative a:
 - Modifiche dell'autorizzazione;
 - Piano di monitoraggio;
 - Comunicazione delle emissioni;
 - Revisione dell'assegnazione, ecc.
- Protocollare automaticamente le istanze presentate dagli operatori;
- Gestire le richieste di integrazioni dati o chiarimenti inerenti alle fasi istruttorie delle istanze presentate, consentendo la protocollazione automatica;
- Disporre di un'area per la gestione del Contenzioso, in caso di mancato rispetto da parte degli operatori della normativa vigente;
- Consentire lo scambio di informazioni con ISPRA (Responsabile della gestione dell'inventario nazionale dei dati sui gas serra e della Sezione Nazionale del Registro Europeo ETS);
- Consentire l'adeguamento delle informazioni anagrafiche dei soggetti interessati, grazie al collegamento con il Registro Nazionale delle Imprese;
- Garantire standard di sicurezza più elevati per tutti i soggetti coinvolti. L'accesso al sistema avviene attraverso un documento di riconoscimento digitale come una CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Permettere la gestione dei versamenti delle tariffe in applicazione del Decreto 6 dicembre 2021 (Decreto tariffe), nonché integrare nel portale anche le funzionalità di pagamento diretto delle tariffe tramite l'interconnessione al sistema PagoPA.

A titolo esemplificativo si riporta il sinottico relativo alla presentazione delle istanze di autorizzazione alle emissioni.

The screenshot displays the 'AUTORIZZAZIONE (IMPIANTI STAZIONARI ETS)' section of a web portal. At the top right, there is a dropdown menu for 'Impianto Stazionario ETS' with a small icon. The main content area lists several services, each with a plus icon and a 'pagoPA' logo on the right. The services listed are:

- AUT4 - Nuova domanda di autorizzazione (IV periodo)** (Art. 16 D.lgs. 47/2020)
- VAR - Modifica Autorizzazione e/o Piano di Monitoraggio**
- REV4 - Revoca Autorizzazione (IV periodo)** (Art. 26 comma 1 D.lgs. 47/2020). This entry includes a detailed description: 'Comunicazione di cessazione totale di attività o uscita campo applicazione: i gestori di impianti che si trovano nelle condizioni previste all'art. 26, comma 1, lettere dalla a) alla c), comunicano al Comitato la cessazione dell'attività, entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione medesima.' Below this, there are two sub-sections: 'Documenti da inviare' (listing 'Comunicazione variazione nel livello di assegnazione (modulo ALC)' and 'Dichiarazione di cessazione attività/richesta di uscita dal campo di applicazione') and 'Pagamenti' (listing 'Tariffa revoca autorizzazione (IV Periodo - Art. 4 comma 3 D.M. 06/12/2021) € 110,00').
- REV4.CTX - Cessazione totale di attività**
- REV4.UCA - Richiesta di uscita dal campo di applicazione**
- REI4 - Comunicazione di potenziale cessazione di attività e richiesta estensione periodo di inattività (IV periodo)** (Art. 26 comma 3 D.lgs. 47/2020)
- TMC4 - Trasmissione del nuovo PDM (IV Periodo) in seguito a comunicazione di modifica/ampliamento/riduzione/anagrafica** (D.lgs 47/2020)
- MMP - Modifica piano della metodologia di monitoraggio** (Art. 21 D.Lgs. 47/2020, Art. 9 e Art. 5, comma 2, del Regolamento delegato 331/2019/UE (FAR))
- MIG4 - Comunicazione Piano di Miglioramento (IV periodo)** (Art. 69 Regolamento N° 2018/2066 e ss.mm.ii.)

FIG. 4 – Quadro sinottico delle istanze autorizzazione degli impianti (screenshot)

Nonostante le notevoli implementazioni realizzate negli anni 2020-2022, con il contributo e l'affiancamento dei tecnici informatici fornito dal gruppo di lavoro di SOGESID S.p.a., il sistema è tuttora, e costantemente, in corso di implementazione per rispondere pienamente alle esigenze istruttorie e degli operatori del settore: continuare a migliorarne ed estenderne le funzionalità sia lato gestori che per gli operatori interni all'ANC è una prerogativa, come per tutti i sistemi informatici.

Non ultimo in ordine di importanza, la prevista estensione della Direttiva ETS, come previsto nella proposta della Commissione nel pacchetto "Fit for 55", renderà necessari molteplici adeguamenti e sviluppi se il medesimo portale ETS dovesse essere scelto come strumento operativo per accogliere anche i nuovi soggetti sottoposti al nuovo EU ETS.

1.4 Finalità dei servizi di supporto e approccio metodologico

Sulla base del contesto sopra delineato e conformemente alle esigenze manifestate dall'Amministrazione, l'obiettivo generale del servizio proposto è il rafforzamento della struttura organizzativa e l'ottimizzazione e adeguamento delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS), anche in vista della sua corposa estensione a nuovi settori.

Nello specifico, i servizi di assistenza e di supporto si tradurranno in azioni volte a:

- ✓ preparare il sistema ETS in vista della sua estensione al settore marittimo e all'applicazione del Meccanismo CBAM e supportare l'ANC in questa transizione;

- ✓ proseguire nell'obiettivo di ottimizzare, informatizzare ed armonizzare le procedure del sistema ETS nel suo insieme durante il primo periodo di fase IV (2021-2025);
- ✓ favorire programmazione ed esecuzione delle attività preparatorie per la transizione dal primo periodo di fase IV (2021-2025) al secondo (2026-2030), tenendo in conto gli sviluppi della Direttiva ETS;
- ✓ fornire attività istruttoria a supporto dell'Amministrazione e del Comitato ETS e assistenza per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;
- ✓ fornire assistenza per la partecipazione alle attività di normazione europea ed ai tavoli tecnici dell'Unione europea;
- ✓ favorire l'ottimizzazione dei processi di programmazione, monitoraggio e informazione di competenza dell'ANC definendone e supportandone il sistema di reporting.

L'erogazione dei servizi di assistenza e supporto dovrà da un lato assicurare la necessaria continuità per il completamento dei procedimenti *in itinere* e, dall'altro, definire e supportare tempestivamente tutte le attività necessarie per ottimizzare, informatizzare e armonizzare le procedure per preparare il sistema ETS nel suo insieme, e il Comitato ETS, all'estensione del sistema a nuovi settori e alle transizioni previste.

Il livello di conoscenza del contesto organizzativo e operativo di riferimento per l'esecuzione del servizio acquisito dalla Sogesid S.p.A. nel corso della pluriennale esperienza presso l'Amministrazione consentirà di ridurre al minimo i tempi per la messa a regime del servizio nella transizione prevista.

2. Descrizione dei servizi

Nel seguito vengono descritte le attività di assistenza tecnica che saranno fornite per tutta l'articolazione temporale del servizio, prevedendo una pianificazione dell'azione di consulenza tecnica e supporto che garantisca il rispetto delle scadenze previste, sia nello svolgimento "ordinario" delle istruttorie che in relazione agli adempimenti necessari e relativo calendario per l'estensione del sistema ai nuovi settori e l'introduzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

Particolare attenzione è posta all'avvicendamento dell'Autorità Nazionale Competente, come ridefinita dal D.lgs. 47/2020, che non si è insediata con le tempistiche inizialmente previste, prevedendo una fase dedicata al supporto necessario per il passaggio di consegne e l'insediamento e l'organizzazione delle attività del nuovo Comitato.

In relazione alle tempistiche di realizzazione dei servizi è opportuno sottolineare che le attività connesse all'estensione del sistema ETS ai nuovi settori e all'introduzione del meccanismo CBAM sono attualmente caratterizzate da un livello di incertezza temporale, che dipende dalla tempistica di adozione della Direttiva ETS modificata, dalla finalizzazione dei regolamenti attuativi da questa derivanti e dal recepimento nazionale della Direttiva medesima. Dette attività potrebbero dunque subire delle modifiche temporali nella loro esecuzione.

2.1 Assistenza tecnica per l'estensione del sistema EU ETS e l'introduzione del CBAM

Estensione EU ETS al trasporto marittimo

L'estensione dell'EU ETS con l'inclusione del settore marittimo è prevista per il 2024, con introduzione graduale dell'obbligo di restituzione quote rispetto alle emissioni comunicate. Entro la fine del 2023, il portale THETIS-MRV sarà arricchito di funzionalità e dati, consentirà la consultazione del Piano di monitoraggio e di altri documenti di conformità del singolo operatore soggetto alla Direttiva. La competenza in materia di gestione e controllo degli operatori, nelle more di una completa e definita identificazione nel recepimento nazionale della Direttiva ETS, potrà comportare nel breve periodo una collaborazione tra il Comando delle Capitanerie di Porto, l'Amministrazione e il Comitato ETS, peraltro già in atto e in corso di ottimizzazione.

In tale contesto la Sogesid S.p.a. potrà contribuire alla messa a punto dei canali di comunicazione, alla predisposizione di strumenti di gestione, alla organizzazione e scambio di dati tra i soggetti coinvolti, all'informatizzazione degli scambi con gli operatori qualora lo strumento di comunicazione tra operatori e ANC fosse individuato nel Portale ETS.

La Sogesid potrà supportare l'ANC nella predisposizione di template e strumenti operativi rivolti agli operatori e agli enti di verifica, ovvero all'adattamento nazionale di template disposti a livello europeo.

La società potrà inoltre favorire le necessarie interazioni con ISPRA, in qualità di gestore della sezione nazionale del Registro dell'Unione ove gli operatori effettuano le operazioni di comunicazione emissioni e restituzione quote nonché transazioni e scambi di quote EUA.

Dal momento che l'ambito marittimo entra a tutti gli effetti nel meccanismo di scambio, il sistema di controllo da parte degli Stati membri sarà rafforzato rispetto a quanto attualmente disposto dal regolamento 757/2015: attualmente non è prevista l'approvazione del piano di monitoraggio delle emissioni da parte delle ANC, ma ciò sarà invece disposto dalle modifiche al regolamento 757/2015 come garanzia della corretta applicazione delle norme sul monitoraggio e comunicazione. La società potrà fornire supporto per le valutazioni di conformità dei piani di monitoraggio ai fini della loro approvazione da parte della ANC, nonché rispetto alla verifica delle comunicazioni delle emissioni, il rispetto degli obblighi di legge da parte dei soggetti obbligati, supportare l'Amministrazione nel complesso delle attività di gestione del contenzioso e dell'impianto sanzionatorio.

Applicazione del meccanismo CBAM nel periodo transitorio

La Commissione europea svolge una **valutazione indicativa** delle informazioni contenute nelle relazioni CBAM presentate nel registro transitorio CBAM e comunica agli Stati membri l'elenco dei dichiaranti stabiliti nello Stato membro che ha motivo di ritenere che non abbiano assolto l'obbligo di presentare la relazione CBAM.

In tale caso, la ANC dello Stato membro, dove ha sede legale il dichiarante, avvia il **riesame** e la valutazione dei dati e delle informazioni dei dichiaranti di cui all'elenco comunicato dalla Commissione europea, nonché la valutazione indicativa della Commissione entro tre mesi, mediante la consultazione delle informazioni e dei dati contenuti nel Registro transitorio CBAM. Le autorità competenti possono avviare la **procedura di correzione** nel caso in cui ritengano che le relazioni siano incomplete o inesatte e nell'ipotesi di mancata presentazione della relazione CBAM.

Qualora il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per adempiere all'obbligo di presentare la relazione CBAM o qualora la relazione CBAM sia inesatta o incompleta e il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie atte a correggere la suddetta relazione CBAM, ove l'autorità competente abbia avviato la procedura di correzione, lo Stato membro commina le sanzioni determinando l'importo della sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base di valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio. L'Autorità Nazionale Competente considera nel calcolo diversi fattori indicati nell'art. 16 del reg. (EU) 2023/1773.

Ai sensi del Regolamento (UE) 1773/2023, infatti, nel 2024 sono state realizzate attività di monitoraggio periodico delle registrazioni e delle trasmissioni dei Report CBAM da parte degli operatori attraverso il portale del Registro transitorio CBAM che continueranno nel corso del 2025. La raccolta dati riguarderà le emissioni incorporate nelle merci importate indicate nelle dichiarazioni trimestrali presentate dai dichiaranti CBAM.

Nelle more della definizione delle competenze per l'implementazione del sistema CBAM in ambito nazionale con il recepimento della Direttiva ETS, certamente l'ANC di cui all'art. 4 D.Lgs. 47/2020 sarà chiamata al contestuale adeguamento delle assegnazioni gratuite ETS. Le attività utili a tal fine si sovrappongono temporalmente a quanto già programmato dalla Direttiva ETS 410/2018/UE in relazione al secondo periodo della fase IV (2026-2030).

In questo contesto, le attività previste in prospettiva sono ascrivibili a:

- Diffusione di informative e documentazione agli operatori in relazione alla raccolta dati e all'interazione con il CBAM
- Supporto agli importatori nella procedura di registrazione nel portale del Registro
- Supporto alla ANC nelle riunioni del Comitato CBAM e nella predisposizione di atti necessari
- Favorire la gestione del lungo processo di interazione con la DG TAXUD della Commissione Europea per i controlli, le integrazioni e le verifiche sui dati raccolti dagli operatori, anche in relazione alla procedura di riesame e di eventuale correzione delle dichiarazioni nel caso in cui la ACN ritenga che le relazioni siano incomplete o inesatte e nell'ipotesi di mancata presentazione della relazione CBAM.
- Presidio e gestione della casella di posta elettronica (authority.cbam@euets.it) dell'Autorità Nazionale Competente attivata per fornire assistenza tecnica ai dichiaranti CBAM
- Gestione delle richieste dei dichiaranti formulate attraverso il portale del Registro transitorio CBAM aventi come destinataria la ANC
- Risoluzione degli errori evidenziati dai dichiaranti in fase di compilazione delle relazioni trimestrali.

La Sogesid, considerata l'esperienza e il *know how* acquisiti sul tema delle assegnazioni gratuite, potrà supportare l'amministrazione e il Comitato in tutte le fasi di espletamento delle attività richieste dalla Direttiva in relazione all'assegnazione iniziale delle quote 2026-2030.

2.2 Linee di attività

Il supporto tecnico specialistico sia in fase preparatoria, che poi nella fase *a regime*, sarà comunque articolato nelle seguenti linee con unità tecniche specialistiche composte da profili interdisciplinari, sia in ambito tecnico e giuridico che amministrativo:

- I. **assistenza tecnica specialistica** per il supporto alle attività istruttorie e per gli adempimenti connessi e conseguenti e rafforzamento delle attività a carico della competente divisione della DGCEE;
- II. **assistenza giuridica specialistica** in capo alla Direzione competente per il supporto alla redazione degli atti del Comitato, all'istruttoria dei procedimenti sanzionatori,

predisposizione atti e memorie difensive, risposte a procedure di infrazione, mozioni e interrogazioni parlamentari;

- III. **assistenza per la partecipazione alle attività di normazione europea ed ai tavoli tecnici dell'Unione europea** per la partecipazione alle riunioni tecniche propedeutiche alla definizione di atti di esecuzione e atti delegati e dei gruppi tecnici previsti dalle Direttive di settore;
- IV. **supporto alla gestione del sistema di reporting dell'ANC** per assistere l'Autorità competente nella definizione e nella gestione del sistema di reporting a supporto dei processi decisionali e di informazione interna ed esterna.

Con riferimento al complesso della attività di supporto, è importante evidenziare che le attività di monitoraggio riguardano attualmente circa mille impianti industriali autorizzati e 25 operatori aerei, per una media di complessive circa 200 procedure³ in corso di svolgimento.

La presentazione delle istanze ha un andamento generalmente lineare e costante su base mensile per le procedure prevalenti di variazione autorizzazione e/o modifica metodologia di monitoraggio, presentando però nel corso dell'anno picchi significativi in prossimità delle scadenze previste per gli adempimenti annuali (istanze per la comunicazione emissioni e tariffe annuali, comunicazione dei livelli di attività e rilascio quote), in corrispondenza dei quali si ha comunque un significativo innalzamento anche delle istanze di modifica dell'autorizzazione e/o del piano di monitoraggio.

Particolarmente gravose sono la fase relativa alla comunicazione annuale e ricezione delle comunicazioni ALC (entro il 31 marzo di ciascun anno) e la fase per il rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito, da completarsi entro il 28 febbraio di ciascuno anno e, al più tardi, entro il 30 aprile, che richiede una attenta pianificazione delle attività in relazione alle priorità e criticità eventuali per i procedimenti che rilevano ai fini del rilascio quote.

2.3 Assistenza tecnica specialistica

Lo svolgimento delle istruttorie di autorizzazione e di assegnazione e rilascio quote per le attività rientranti nel campo di applicazione del sistema EU ETS, comporta lo svolgimento di un complesso di attività sia di tipo tecnico che amministrativo, come la gestione di tutta la documentazione e gli atti, in entrata ed in uscita, relativi alle imprese soggette al regime, nonché l'effettuazione delle verifiche di conformità, analisi preliminari dell'esattezza e completezza della documentazione presentata a corredo delle istanze (preistruttoria), propedeutiche all'istruttoria finale di competenza dell'Autorità competente, che esprime le proprie valutazioni conclusive con delibera del Consiglio direttivo.

³ Complesso dei procedimenti simultaneamente aperti derivanti dalle istanze presentate per le varie tipologie: variazione autorizzazione, modifica metodologia di monitoraggio, revoche, nuove autorizzazioni, etc..

Attualmente, pur in corso di completamento, il complesso delle procedure è gestito completamente on line tramite il Portale ETS (*cfr.* § 1.3.9).

Sogesid S.p.A. ha maturato una significativa esperienza nella fase di adozione del Portale ETS per la transizione on line delle istanze e dei procedimenti istruttori, supportando sia la fase di sviluppo delle procedure che l'ottimizzazione successiva in fase di test, e poi in fase di produzione, contribuendo al miglioramento delle funzionalità rilasciate.

Quindi è in grado di supportare tutte le azioni necessarie per l'implementazione del sistema attuale con l'inserimento delle modifiche previste dall'evoluzione normativa, e necessaria armonizzazione e correlazione dell'intero schema di procedure.

2.3.1 Assistenza per istruttorie di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

Attività di gestione, monitoraggio e preistruttoria per l'individuazione, l'aggiornamento e l'autorizzazione ad emettere gas serra degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva *Emission Trading* (Direttiva 2018/410), e relative modifiche e integrazioni, in particolare:

- applicazione del regime tariffario richiesto dalla normativa nazionale sull'Emission trading;
- acquisizione, analisi, gestione e preistruttoria delle domande di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, eventuali richieste di integrazioni;
- analisi, gestione e preistruttoria delle istanze di aggiornamento dell'autorizzazione, eventuali richieste di integrazioni, richieste di aggiornamento del piano di monitoraggio e del piano della metodologia di monitoraggio;
- analisi, gestione e preistruttoria delle informazioni trasmesse dai gestori, ai fini della determinazione delle quote ai nuovi entranti;
- analisi, gestione e preistruttoria delle istanze di interruzione di attività e cessazione di attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione;
- istruttoria per l'esclusione di impianti a ridotte emissioni.

Attività di analisi, gestione e preistruttoria dei Piani di monitoraggio delle emissioni annue e i loro aggiornamenti, analisi del Piano, eventuali richieste di integrazioni, in particolare:

- acquisizione valutazione e preistruttoria dei Piani di miglioramento dei piani di monitoraggio delle emissioni per gli impianti stazionari, eventuali richieste di integrazioni.

2.3.2 Assistenza per istruttorie di assegnazione e rilascio quote

Attività di analisi, gestione e preistruttoria delle informazioni e delle caratteristiche tecniche delle fonti di emissione al fine di calcolare le quote da assegnare a titolo gratuito agli

impianti e agli operatori aerei, nonché acquisizione, gestione e istruttoria per la verifica che non sussistano cause di impedimento al rilascio annuale di quote gratuite agli impianti fissi, in particolare:

- gestione dei rapporti e scambio di informazioni con la Commissione Europea in merito all'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti e agli operatori aerei e ai fini della determinazione delle quote ai nuovi entranti, nonché ai fini della determinazione delle quote per la revisione dell'assegnazione agli impianti interessati da cessazioni totali, agli impianti reintrodotti in ETS dal SINAPE, agli impianti oggetto di fusioni o scissioni, agli impianti che necessitano di correzioni dell'assegnazione iniziale NIMs.

È importante evidenziare che la presentazione delle istanze per la modifica dell'assegnazione gratuita, a partire dal 2021, avviene massivamente nel periodo compreso tra febbraio e marzo di ciascun anno, interessando un numero maggiore di operatori rispetto all'attuale, vale a dire tutti quelli che godono di assegnazione di quote a titolo gratuito, determinando un picco di lavoro notevole e l'esigenza di informatizzare ed ottimizzare tale passaggio.

La revisione della Direttiva ETS in corso di adozione ha tuttavia apportato una modifica sostanziale al ciclo di compliance ETS, che si applicherà a partire dal 2024:

- comunicazione delle emissioni e dei livelli di attività annuali, entro il 31 marzo;
- rilascio delle quote gratuite, entro il 30 giugno;
- obbligo di restituzione delle quote in quantità pari alle emissioni, entro il 30 settembre.

2.3.3 Assistenza settore AVIO

Qualora richiesto, attività di gestione, monitoraggio e preistruttoria per la redazione e aggiornamento annuale della lista di operatori aerei amministrati dall'Italia sulla base dell'elaborazione dei dati estratti dal database Eurocontrol e della lista degli operatori aerei pubblicata ogni anno dalla Commissione Europea; attività di gestione dei rapporti e scambio di informazioni con la Commissione Europea in merito all'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia.

Applicazione del regime tariffario in applicazione della normativa nazionale sull'Emission trading (attualmente il vigente decreto 6 dicembre 2021). Attività di analisi, gestione e preistruttoria dei Piani di monitoraggio delle emissioni annue e loro aggiornamento sia relativi al sistema EU ETS sia relativi al sistema CORSIA, preistruttorie per modifiche del sistema di monitoraggio, eventuali richieste di integrazione.

2.3.4 Predisposizione di modelli standard

Il miglioramento dell'efficienza amministrativa nello svolgimento degli iter procedurali può essere favorito dalla normalizzazione degli strumenti di lavoro conseguita attraverso l'omogeneizzazione delle prassi lavorative e, ove possibile, la standardizzazione degli atti

prodotti nel corso dei procedimenti. A tal fine, la Sogesid S.p.A., potrà avviare un progetto di riordino e aggiornamento dei modelli ad oggi utilizzati dall'Amministrazione per la predisposizione degli atti e di definizione di nuovi standard in relazione alle diverse tipologie di procedimento e delle relative specificità amministrative.

L'utilizzo di modelli standard, oltre a favorire l'adozione di approcci omogenei, consentirà di:

- ridurre gli errori in fase di redazione degli atti;
- favorire la correttezza e la completezza formale dei documenti, in termini di esatta individuazione di tutte le informazioni che i documenti devono contenere;
- migliorare il processo di comunicazione dell'Amministrazione verso l'esterno.

2.3.5 *Supporto alla gestione, pianificazione e monitoraggio dell'avanzamento dei procedimenti*

I criteri di efficacia ed efficienza su cui si fonda il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione impongono una particolare attenzione al tema della gestione delle informazioni tecnico-amministrative. Se l'appropriata registrazione dei dati assicura il rapido accesso e trattamento delle informazioni, dall'altra il loro continuo monitoraggio consente di conoscerne l'evoluzione e quindi permette all'Amministrazione di operare decisioni tempestive in linea con gli obiettivi prefissati.




FIG. 5 – *Schema per la gestione dei procedimenti*

In particolare, il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa nell'istruzione delle istanze, attraverso l'accelerazione dei tempi di completamento delle relative istruttorie, presuppone il potenziamento dei processi e degli strumenti operativi di pianificazione e di monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, finalizzato all'adozione degli interventi necessari ad assicurare il rispetto delle scadenze previste.

2.3.6 Attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica cura l'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo. A valle delle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato ETS, Sogesid S.p.A. fornirà supporto alla definizione puntuale dei conseguenti adempimenti amministrativi al fine di garantire il corretto recepimento delle decisioni assunte.

Con questa finalità Sogesid S.p.A., attraverso un sistematico confronto con il Coordinatore della Segreteria Tecnica, supporterà la predisposizione di piani di attività che descrivano puntualmente, per ciascun adempimento, priorità, tempi di svolgimento e personale di supporto incaricato del suo espletamento. La realizzazione dei piani di attività sarà monitorata sistematicamente anche attraverso incontri con il Coordinatore al fine di aggiornare di volta in volta le priorità dei diversi adempimenti e la gestione di particolari questioni che possono impattare negativamente sullo svolgimento dei lavori della Segreteria tecnica e del Comitato.

2.3.7 Assistenza per gli adempimenti connessi e conseguenti

La gestione complessiva del Sistema EU ETS, oltre alle specifiche attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle istruttorie di competenza, prevede anche l'assolvimento di una serie di adempimenti connessi e conseguenti cui la Sogesid S.p.A. fornirà l'assistenza necessaria, prevedendo, inoltre, il supporto necessario per il raccordo ottimale tra l'ANC e le altre amministrazioni competenti, assicurando la gestione dei flussi documentali e una efficace circolazione delle informazioni all'interno del sistema, favorendo gli scambi e il raccordo tra i diversi centri di responsabilità.

2.4 Assistenza giuridica specialistica

L'assistenza giuridica specialistica per il supporto al Comitato ETS riguarda lo svolgimento delle seguenti attività:

- Predisposizione Atti;
- Supporto per la corretta applicazione del regime giuridico-normativo;
- Supporto per l'applicazione del regime sanzionatorio;
- Supporto per la difesa dell'azione amministrativa.

L'assistenza prevede, inoltre, la predisposizione di proposte di risposte e soluzioni per procedure di infrazione, mozioni e interrogazioni parlamentari, reports europei e nazionali, lettere e iniziative, studi e ricerche normative.

2.4.1 Predisposizione atti

- Predisposizione di bozze di delibere del Comitato e eventuali ulteriori atti dallo stesso adottati; predisposizione di proposte di risposte e soluzioni per procedure di infrazione, mozioni e interrogazioni parlamentari, reports europei e nazionali,

lettere e iniziative, studi e ricerche normative per adeguamento normativa, interpretazioni, ecc.

- Predisposizione di ogni atto e svolgimento di ogni adempimento inerente la composizione del Comitato ETS, ed in particolare la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, le eventuali sostituzioni degli stessi, la rendicontazione delle presenze in coordinamento con gli uffici competenti per l'erogazione del gettone di presenza.

2.4.2 Supporto per la corretta applicazione del regime giuridico-normativo

- Supporto al Comitato per la corretta applicazione della normativa con particolare riferimento al momento del rilascio annuale di quote nei confronti di impianti che si trovino in condizioni particolari, nonché alla gestione delle autorizzazioni sia per la concessione che per la revoca delle medesime;
- supporto al Comitato ai fini di una corretta interpretazione delle definizioni normative e delle conseguenti ricadute pratiche;
- eventuale supporto al Comitato con riferimento alle interlocuzioni con gli stakeholder e le associazioni di categoria.

2.4.3 Supporto per l'applicazione del regime sanzionatorio

- Preistruttoria dei procedimenti sanzionatori, con particolare riferimento all'accertamento della violazione delle disposizioni di settore e alla predisposizione della bozza dei conseguenti atti di accertamento della violazione;
- preistruttoria relativa alla fase successiva all'accertamento della violazione, con particolare riferimento all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione prevista dalla legge n. 689/1981;
- preistruttoria e analisi di eventuali scritti difensivi trasmessi dagli operatori sanzionati ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 689/1981;
- predisposizione delle proposte degli atti di insinuazione al passivo e di qualunque altro atto connesso alle procedure concorsuali.

2.4.4 Supporto per la difesa dell'azione amministrativa

- Predisposizione di proposte di memorie difensive e di qualunque ulteriore atto difensivo in ordine ai ricorsi pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo e al Giudice Ordinario, nonché per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, in cui è parte il Comitato;
- monitoraggio costante e periodico dei procedimenti pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo e al Giudice Ordinario in cui è parte il Comitato;

- predisposizione di proposte di atti difensivi per le questioni sollevate dinanzi alla Commissione Europea nella fase iniziale delle procedure di infrazione (“pilot”), in materia di Emission trading;
- partecipazione, in qualità di supporto tecnico esterno, alle audizioni degli impianti fissi e degli operatori aerei che ne facciano richiesta al Comitato ai sensi del decreto che disciplina il funzionamento del Comitato ETS;
- supporto al Comitato con riferimento ad istanze di accesso agli atti, accesso civico, accesso generalizzato presentate relativamente a provvedimenti adottati dal Comitato ovvero dal Ministero nel settore ETS.

2.5 Assistenza per la partecipazione alle attività di normazione europea e ai tavoli tecnici

Nell’ambito dei rapporti comunitari ed internazionali l’UTS supporterà le attività svolte dell’Autorità nazionale competente e dalla DGCEE, in sinergia con gli altri soggetti istituzionalmente preposti, fornendo l’assistenza tecnica necessaria alla partecipazione alle riunioni tecniche propedeutiche alla definizione di atti di esecuzione e atti delegati. L’adozione della Direttiva ETS rivista, infatti, prevede nell’arco di tutto il 2023 e per il 2024 una intensa attività di redazione dei regolamenti attuativi discendenti, atti a disciplinare i dettagli di funzionamento del sistema, sia per quanto riguarda le modifiche apportate agli ambiti tradizionali dell’EU ETS (impianti industriali ed aviazione) sia per ciò che concerne la completa implementazione dei nuovi ambiti introdotti (trasporto marittimo, consumi edifici trasporto stradale e piccola industria).

È prevista, in particolare, per le attività in sede comunitaria e internazionale la partecipazione ai seguenti gruppi tecnici previsti dalle Direttive di settore:

- *Working group III of the Climate Change Committee*, finalizzato all’esame di tutti gli atti per la successiva discussione e approvazione da parte del CCC;
- *Experts Group on Climate Change Policy (CEEG) – Auctioning*, finalizzato alla redazione e discussione degli atti di implementazione in esecuzione della Direttiva ETS con riferimento al collocamento all’asta delle quote di emissioni di CO₂ per la IV fase ETS (2021-2030);
- *Experts Group on Climate Change Policy (CEEG) – Free Allocation Rules & Carbon Leakage*, finalizzato alla redazione e discussione di atti delegati e atti di implementazione in esecuzione della Direttiva ETS, nonché all’elaborazione della documentazione di supporto per autorità competenti degli Stati Membri e stakeholders, con riferimento al tema dell’assegnazione di quote a titolo gratuito per la IV fase ETS (2021-2030);
- *Experts Group on Climate Change Policy (CEEG) – Maritime*, finalizzato alla redazione e discussione di atti delegati e atti di implementazione in esecuzione della Direttiva ETS, nonché all’elaborazione della documentazione di supporto per autorità

competenti degli Stati Membri e stakeholders, con riferimento al tema del trasporto marittimo per la IV fase ETS (2024-2030);

- **Experts Group on Climate Change Policy (CCEG) – Union Registry**, finalizzato alla redazione e discussione dell'atto delegato in esecuzione della Direttiva ETS con riferimento al funzionamento del Registro dell'Unione Europea per la IV fase ETS (2021-2030);
- **Experts Group on Climate Change Policy (CCEG) – Innovation Fund**, finalizzato alla predisposizione dell'atto delegato in esecuzione della Direttiva ETS con riferimento al funzionamento del fondo per l'innovazione per la IV fase ETS (2021-2030);
- **Experts Group on Climate Change Policy (CCEG) – ETS2**, finalizzato alla redazione e discussione di atti delegati e atti di implementazione in esecuzione della Direttiva ETS, nonché all'elaborazione della documentazione di supporto per autorità competenti degli Stati Membri e stakeholders, con riferimento al tema dell'applicazione del sistema agli edifici, trasporto stradale e piccola industria per la IV fase ETS (2025-2030);
- **Technical Working Group on Monitoring Reporting Accreditation and Verification (MRVA)**, finalizzato alla redazione e discussione di atti di implementazione in esecuzione della Direttiva ETS, nonché all'elaborazione della documentazione di supporto per autorità competenti degli Stati Membri e stakeholders, con riferimento al tema del monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO₂ e alla verifica dei dati comunicati, per la IV fase ETS (2021-2030);
- **Experts Group on Climate Change Policy (CCEG) – Aviation**, finalizzato alla redazione e discussione dell'atto delegato in esecuzione della Direttiva ETS e del Regolamento 2392/2017/UE con riferimento al funzionamento dell'ETS del settore aereo per il periodo 2023-2030 in considerazione del sistema CORSIA implementato della ICAO;
- **Compliance Forum Secretariat - Task Force on Aviation**, finalizzata alla predisposizione di proposte per il *Climate Change Committee*, a seguito delle esperienze maturate dagli esperti nazionali nell'implementazione dell'ETS nel settore aereo;
- **Compliance Forum Secretariat - Task Force on Accreditation and Verification**, finalizzata alla predisposizione di proposte per il *Climate Change Committee*, a seguito delle esperienze maturate dagli esperti nazionali sul tema della verifica ed accreditamento in ambito ETS;
- **EUROCONTROL - ETS Support Facility Steering Group**, finalizzato alla contrattazione dei servizi erogati da EUROCONTROL con riferimento al database ETS support Facility – ora EMIS - con riferimento al trasporto aereo.

A partire dal giugno 2021, in relazione alla pubblicazione del pacchetto 'Fit for 55' da parte della Commissione UE, che prevedeva la più ampia revisione della normativa UE in tema di clima ed energia, l'UTS della Sogesid S.p.A. ha peraltro affiancato l'amministrazione nel processo di legislazione europea riferito alla revisione della Direttiva ETS con l'ampliamento del suo campo di applicazione e del regolamento di funzionamento della

Market Stability Reserve, ponendo la sua *expertise* al servizio dello sviluppo del sistema ETS nei prossimi anni.. La discussione e la partecipazione ai processi di normazione europea in fase discendente, oltreché al recepimento nazionale della Direttiva ETS supportando l'amministrazione, costituisce pertanto una naturale prosecuzione delle attività già fin qui condotte dal gruppo di lavoro della Sogesid S.p.A. a fianco dell'amministrazione. Tale attività deriva dall'attuazione del *Green Deal UE* e, in particolare, dalla definizione di obiettivo di riduzione e mandato del Consiglio UE di dicembre 2020.

2.6 Supporto alla gestione del sistema di reporting dell'ANC

L'obiettivo di miglioramento dell'efficienza (accelerazione e certezza dei tempi) dell'azione amministrativa presuppone la sistematica disponibilità di informazioni sullo stato di avanzamento procedurale delle istruttorie funzionale all'ottimizzazione dei processi di programmazione, monitoraggio e informazione di competenza degli organi consultivi.

Le attività descritte nel presente paragrafo sono dirette ad assistere l'ANC nella definizione e nella gestione del sistema di reporting a supporto dei processi decisionali e di informazione interna ed esterna.

La definizione del sistema di reporting, in termini di struttura e processo, sarà condotta secondo l'approccio metodologico rappresentato in figura.




FIG. 6 –Processo di definizione del sistema di reporting

Al fine dell'identificazione puntuale dei contenuti e delle caratteristiche dei report da predisporre, si procederà in primo luogo alla **verifica delle principali esigenze informative** per ciascun destinatario (Presidente, Consiglio Direttivo, Coordinatore Segreteria Tecnica, Membri Gruppo Istruttore, Direzione CEE), tenuto conto del ruolo e delle aree di responsabilità definiti dal regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'ANC.

Attraverso incontri con tutti i soggetti destinatari del sistema di reporting saranno meglio definite le specifiche esigenze informative e potranno essere affinati i contenuti dei report e la periodicità degli stessi. Si evidenzia che la conoscenza del contesto normativo ed organizzativo di riferimento e l'esperienza acquisite dalla Sogesid S.p.A. nei servizi di supporto organizzativo in favore dell'ANC consentiranno di ottimizzare i tempi necessari alla messa a regime del nuovo sistema di reporting.

La struttura di reporting sarà progettata per rispondere alle seguenti caratteristiche:

- **Orientamento alle decisioni:** esposizione sintetica delle informazioni essenziali nella modalità più appropriata ed efficace a supportare il processo decisionale;
- **Modularità:** possibilità di selezionare le informazioni rispetto alle esigenze dei destinatari;
- **Sinteticità:** capacità di rappresentare fenomeni complessi mediante il ricorso a pochi indicatori chiave;
- **Immediatezza:** selezione delle sole variabili chiave ritenute pertinenti all'analisi in oggetto;
- **Flessibilità:** disponibilità di differenti "viste" per variare il contenuto dell'output e dell'analisi in rispondenza ad esigenze specifiche;
- **Profondità dell'informazione:** possibilità di effettuare analisi in profondità partendo da dati aggregati.

Il sistema di reporting dovrà essere integrato, nel senso di consentire diverse viste di analisi:

- **Gerarchica:** per i diversi livelli organizzativi;
- **Procedure:** per ciascuna tipologia di procedimento;
- **Indicatori:** per ciascuna area di risultato.

I report comprenderanno, da un lato documenti di sintesi con struttura essenziale e consolidata nel tempo (fatta eccezione per richieste specifiche da gestire "on demand" per le quali saranno elaborati dei report personalizzati), dall'altro documenti di approfondimento a struttura flessibile, che consentiranno viste personalizzate in relazione al profilo dei destinatari e interesseranno sia i singoli procedimenti (analisi verticale), sia il complesso dei procedimenti in corso (analisi orizzontale).

In relazione alle finalità e ai contenuti, i report che saranno elaborati sono riconducibili a tre tipologie:

- a. **report di pianificazione**, a supporto della programmazione dei lavori del Consiglio Direttivo;
- b. **report di monitoraggio**, funzionali al monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale delle istruttorie e all'analisi delle problematiche che ne possono influenzare il corretto svolgimento;
- c. **report statistici**, a consuntivo delle attività svolte e di supporto al processo di comunicazione esterna dell'ANC.

Per soddisfare particolari esigenze informative o supportare specifici processi decisionali saranno elaborati report specifici.

Con riferimento al monitoraggio delle criticità procedurali, al fine di facilitare la fruibilità dei report, sulla base dell'esperienza maturata, l'unità tecnica specialistica provvederà alla messa a punto di una matrice di classificazione delle tipologie di criticità secondo due dimensioni:

- **Impatto:** questa dimensione descrive gli effetti della criticità sui lavori I livelli di impatto potranno essere graficamente rappresentati attraverso l'impiego dei colori: rosso per livello alto, ambra per livello medio e verde per livello basso.
- **Azione:** questa dimensione descrive il tipo di intervento che potrebbe essere attuato per mitigare il rischio o ridurre l'impatto.

La classificazione delle criticità sarà effettuata tenendo in considerazione le specificità procedurali che caratterizzano le diverse tipologie di procedimenti supportate.

3. Quadro riepilogativo del servizio: attività e output

Nel presente capitolo, in considerazione del complesso delle linee di assistenza tecnica, come definite e dettagliate nel secondo capitolo, e tenuto conto delle specificità procedurali che caratterizzano le diverse tipologie di procedimenti supportate e delle diverse aree di intervento, si riporta una matrice in cui per ciascuna linea di attività precedentemente individuata si riportano le attività di sintesi e gli output relativi, distinguendo tra attività *Assistenza tecnica per l'estensione del sistema EU ETS e l'introduzione del CBAM* e attività di assistenza tecnica nei settori ETS ordinari. Nell'ultima colonna vengono inoltre riportati i possibili **indicatori di risultato** proposti sulla base degli output delle attività e che risultano direttamente correlabili agli obiettivi del servizio di assistenza fornito, sulla base delle azioni individuate per il conseguimento degli obiettivi (riportati in **italic bold** nel testo).

A riguardo è opportuno precisare che il raggiungimento degli obiettivi previsti (cfr. §1.4) comporta una programmazione necessariamente dinamica delle attività e richiede l'adozione di un sistema strutturato di monitoraggio delle prestazioni e di *feedback* nei confronti dell'Amministrazione, come meglio definito nel successivo capitolo 5. Sulla base di tale monitoraggio sarà possibile eventualmente ridefinire e/o modificare, d'intesa con l'amministrazione, gli indicatori di risultato.

Azioni previste	Attività	Output
Assistenza tecnica per l'estensione del sistema EU ETS e l'introduzione del CBAM	<p>Rilevazione delle esigenze e condivisione delle priorità di intervento*</p> <p>Definizione e aggiornamento di procedure e strumenti operativi*</p> <p>Diffusione delle procedure ai soggetti coinvolti nell'attuazione dei procedimenti*</p> <p>Affiancamento e supporto all'attuazione delle procedure e all'utilizzo degli strumenti*</p>	<p>Redazione nuove procedure, manuali e guide tecniche;</p> <p>(Da fissare un target per numero: % testi redatti rispetto al target)</p> <p>implementazione portale web (test e verifiche)</p> <p>(% eventi rispetto al target)</p> <p>Realizzazione attività propedeutiche ai nuovi adempimenti conseguenti all'ampliamento dei settori di applicazione del sistema ETS.</p>

Azioni previste	Attività	Output
<p>*Le attività possono variare in funzione di modifiche normative in corso e, a titolo esemplificativo le attività riportate, sono esplicitate per il CBAM</p>	<p><i>Gestione delle richieste dei dichiaranti formulate attraverso il portale del Registro transitorio CBAM aventi come destinataria la ANC</i></p> <p><i>Risoluzione degli errori evidenziati dai dichiaranti in fase di compilazione delle relazioni trimestrali</i></p> <p><i>Definizione e aggiornamento di procedure e strumenti operativi per l'analisi dello stato dell'arte sul CBAM reporting</i></p> <p><i>Diffusione delle procedure ai soggetti coinvolti nell'attuazione dei procedimenti</i></p> <p><i>Affiancamento e supporto all'attuazione delle procedure e all'utilizzo degli strumenti</i></p>	<p><i>Risposte ai quesiti normativi e tecnici dei dichiaranti relativi al caricamento dei dati delle emissioni incorporate nelle merci importate</i></p> <p><i>Redazione nuove procedure, manuali e guide tecniche;</i></p> <p><i>(Da fissare un target per numero: % testi redatti rispetto al target)</i></p> <p><i>Aggiornamenti dei contenuti relativi al CBAM presenti nel portale web ETS ;</i></p> <p><i>(Da fissare un target per numero) (% eventi rispetto al target)</i></p> <p><i>Attività di monitoraggio periodico delle registrazioni e della trasmissione dei Report CBAM da parte degli operatori presentati nel portale del Registro transitorio CBAM</i></p>
<p>Assistenza tecnica specialistica</p>	<p>Assistenza per istruttorie autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra</p> <p>Assistenza per istruttorie di assegnazione e rilascio quote</p> <p>Assistenza settore AVIO</p> <p>Predisposizione di modelli standard</p> <p>Supporto alla gestione, pianificazione e monitoraggio dell'avanzamento dei procedimenti</p> <p>Attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo</p> <p>Assistenza per gli adempimenti connessi e conseguenti</p>	<p>Numero istruttorie e/o procedimenti supportati</p> <p><i>(% di procedimenti supportati su totali)</i></p> <p>Elaborazione check list e format procedurali, report e analisi tecniche e procedurali</p> <p><i>(riduzione % dei tempi di svolgimento delle istruttorie, riduzione % dei tempi di risposta, diminuzione % casi critici, etc.)</i></p> <p>Ovviamente per adottare indicatori di questo tipo deve essere presente un sistema di gestione e monitoraggio dei procedimenti che ne consenta la misura.</p> <p>Analisi, verifiche, e approfondimenti tecnici - Predisposizione report, relazioni e dossier tecnici</p> <p>Report statistici e di monitoraggio</p> <p><i>(Fissare un target per numero di report, e frequenza, % report rispetto al target)</i></p> <p><i>(numero processi ottimizzati/ implementati su totale)</i></p>

Azioni previste	Attività	Output
Assistenza giuridica	Predisposizione atti Supporto per l'applicazione del regime sanzionatorio Supporto per la difesa dell'azione amministrativa	atti predisposti istruttoria dei procedimenti sanzionatori predisposizione di proposte di memorie difensive proposte di risposte e soluzioni per procedure di infrazione <i>(% di atti/ procedimenti supportati su totali)</i> Report normativi europei e nazionali, lettere e iniziative, studi e ricerche normative Possibile Indicatore di risultato: <i>(numero di output/numero di attività)</i>
Assistenza partecipazione alle attività di normazione europea ed ai tavoli tecnici UE		Numero di incontri/riunioni/tavoli tecnici supportati Analisi, verifiche, e approfondimenti tecnici Predisposizione report, relazioni e dossier tecnici <i>(% di tavoli/ attività/atti supportati su totali)</i>
Supporto alla gestione del sistema di reporting del Comitato ETS	Analisi delle esigenze Definizione dei parametri da monitorare Definizione del modello Test e verifiche Definizione format report per tipologia di destinatario, lista distribuzione e tempistica	Sistema reporting procedimenti in corso (pianificazione, monitoraggio, statistici) Numero di report prodotti <i>(% Numero di processi mappati/numero di processi)</i> Valutazione dell'efficacia dei parametri monitorati per la gestione ottimale delle attività e segnalazione criticità

4. Organizzazione e gruppo di lavoro

4.1 Struttura organizzativa e sistema di ruoli

La **multidisciplinarietà e interdipendenza dei servizi richiesti** e la molteplicità di **oggetti pubblici e privati** coinvolti ai diversi livelli nell'attuazione dei procedimenti rientranti nel sistema EU ETS, richiedono l'adozione di **un approccio all'erogazione dei servizi di assistenza** che garantisca la **massima flessibilità organizzativa** in termini di risorse e di competenze per tutta la durata del progetto e sulle diverse attività di supporto in relazione a (i) variazioni del contesto organizzativo e procedurale di riferimento e (ii) variazioni dei volumi di attività dei procedimenti supportati.

Riteniamo che la struttura organizzativa proposta, presenti i seguenti punti di forza:

- è rispondente alle esigenze dell'Amministrazione per il supporto richiesto, attraverso la previsione di **gruppi di lavoro dedicati** che assicureranno un **supporto ed un affiancamento continuativo** nello svolgimento delle procedure ETS;
- consente **un'immediata e piena operatività del servizio** sin dalle fasi di avvio e start up del nuovo assetto dell'ANC e un'elevata **flessibilità operativa** nel corso della sua esecuzione, attraverso la previsione di un **team di intervento rapido** attivabile sulla base delle specifiche esigenze che potranno emergere nel corso dell'erogazione del servizio;
- assicura un **elevato livello di coordinamento e di integrazione** dei diversi ambiti di intervento indirizzando efficacemente ed efficientemente le azioni progettuali ai diversi livelli anche attraverso la previsione di **meccanismi di raccordo** con le strutture ministeriali e gli altri attori coinvolti.

4.2 Composizione del gruppo di lavoro e tempi di impegno

La complessità dei servizi proposti richiede un insieme di competenze multidisciplinari nei seguenti ambiti:

- **tecnico**, relativo alla conoscenza del quadro legislativo di riferimento e delle norme tecniche che presiedono allo svolgimento dei procedimenti da supportare;
- **amministrativo**, relativo alla conoscenza dell'iter procedurale dei procedimenti da supportare, alla comprensione ed elaborazione di atti e procedure complesse riguardanti iter amministrativi estremamente articolati;
- **operativo**, relativo all'utilizzo di sistemi informatici di supporto e alla progettazione di modelli per l'elaborazione dei dati;
- **organizzativo**, relativo alla capacità di risposta e alla gestione in situazioni di picchi di attività;

- **relazionale**, connesso al ruolo di “interfaccia” assunto nei confronti della pluralità di soggetti coinvolti.

Per assicurare la copertura di tutte le linee di attività del servizio, Sogesid propone un’Unità Tecnica Specialistica (UTS) multidisciplinare altamente qualificata che si distingue per anzianità lavorativa, esperienza specifica in materia e conoscenza del contesto organizzativo e procedurale dell’Amministrazione e degli strumenti operativi e informatici in uso presso l’Amministrazione.

L’UTS Sogesid sarà composto dalle complessive n. **29 risorse**, come attualmente impegnate (**n. 9 dipendenti e n. 20 collaboratori**), con l’aggiornamento delle relative seniority e, in considerazione delle criticità riscontrate, correlate al reperimento di figure tecniche altamente specialistiche da impiegare a tempo pieno sulla commessa, nonché alle esigenze manifestate dall’amministrazione con l’insediamento della nuova Segreteria tecnica, si propone l’integrazione dell’UTS con le seguenti consulenze integrative, che prevedono sia un supporto specialistico di tipo operativo in affiancamento all’UTS per affrontare i carichi di lavoro che una consulenza altamente specializzata, per rispondere a specifici approfondimenti tecnici:

Consulenze esterne	Composizione GdL	n. risorse	Giornate uomo previste
Supporto tecnico specialistico	Coordinatore Senior	1	50
	Consulente junior	3	195
	Complessivo	4	245
Consulenze specialistiche	Professore associato	2	37,5
	Ricercatore	1	12,5
	Dottorando	3	75
	Complessivo	6	125

Avvalendosi, a tal fine, dell’Art. 8 (Prestazioni esterne), comma 1 della Convenzione in essere, che prevede che: *“La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, a proprie spese, nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa”*.

Nel conteggio totale delle risorse è compreso il Responsabile del Gruppo di Lavoro, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio del Gruppo di lavoro per tutte le linee di attività previste in Convenzione, garantendo il necessario e costante confronto fra la Direzione Generale e la Sogesid, nonché da un Coordinatore Tecnico con funzioni di

indirizzo e coordinamento delle attività tecniche e un Coordinatore Operativo delle attività, come schematicamente rappresentato nella figura seguente.




FIG. 7 – Schema organizzativo del Gruppo di lavoro

4.3 Cronoprogramma

Il Gruppo di Lavoro garantirà il supporto al MASE – DG MIE (EX DG CEE), ai fini della realizzazione delle attività descritte al Capitolo 2, **a decorrere dal 22 maggio 2023 e sino al 30 aprile 2025**, come richiesto dalla Direzione Generale con nota prot. n. 0226356 del 10/12/2024 (acquisita al prot. SOGESID-E-0008658 10/12/2024), assicurando nel periodo di proroga dal 1/01/2025 al 30/04/2025 la continuità nelle attività *in itinere*.

Nella pagina seguente, si riporta il cronoprogramma delle attività come sviluppate nel corso delle annualità previste e come aggiornate nel periodo di proroga.

	ATTIVITÀ	avvio	scadenza	durata	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23
1	FASE Preparatoria	22/05/2023	31/07/2024	436								
1.2	Rilevazione esigenze e condivisione priorità	22/05/2023	30/06/2023	39		■						
1.3	Definizione/aggiornamento di procedure/strumenti	20/06/2023	31/07/2023	41			■	■	■			
1.4	Diffusione procedure	01/09/2023	31/10/2023	60					■	■		
1.5	Affiancamento e supporto all'attuazione	15/10/2023	31/12/2023	77							■	■
1.6	Comunicazione, formazione ed eventi											
1.7	Adempimenti propedeutici	01/11/2023	31/07/2024	273							■	■
2	Insedimento Comitato ex D.Lgs. 47/2020	n.p.	n.p.	n.p.								
2.1	Passaggio consegne e archiviazione dati ex ANC			30								
2.2	Assistenza per completamento istruttorie in itinere			60								
3	A regime	22/05/2023	31/12/2024	589								
3.1	assistenza tecnica specialistica	22/05/2023	31/12/2024	589								
3.2	assistenza giuridica specialistica	22/05/2023	31/12/2024	589								
3.3	assistenza attività di normazione europea e tavoli tecnici	22/05/2023	31/12/2024	589								
3.4	gestione sistema di reporting	22/05/2023	31/12/2024	589								
4	Gestione, monitoraggio e reporting del Servizio	22/05/2023	31/12/2024	589								
4.1	Pianificazione delle attività e strumenti di monitoraggio	22/05/2023	30/06/2023	39	■	■						
4.2	Monitoraggio	10/06/2023	31/12/2024	570			■	■	■	■	■	■

FIG. 8 – Cronoprogramma Progetto I annualità (22/05/2023 al 31/12/2023)

	ATTIVITÀ	avvio	scadenza	durata	Cronogramma											
					gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24
1	FASE Preparatoria	22/05/2023	31/07/2024	436												
1.2	Rilevazione esigenze e condivisione priorità															
1.3	Definizione/aggiornamento di procedure/strumenti															
1.4	Diffusione procedure															
1.5	Affiancamento e supporto all'attuazione															
1.6	Comunicazione, formazione ed eventi	01/01/2024	31/05/2024	151												
1.7	Adempimenti propedeutici	01/11/2023	31/07/2024	273												
2	Insedimento Comitato ex D.Lgs. 47/2020	n.p.	n.p.	n.p.												
2.1	Passaggio consegne e archiviazione dati ex ANC			30												
2.2	Assistenza per completamento istruttorie in itinere			60												
3	A regime	22/05/2023	31/12/2024	589												
3.1	assistenza tecnica specialistica	22/05/2023	31/12/2024	589												
3.2	assistenza giuridica specialistica	22/05/2023	31/12/2024	589												
3.3	assistenza attività di normazione europea e tavoli tecnici	22/05/2023	31/12/2024	589												
3.4	gestione sistema di reporting	22/05/2023	31/12/2024	589												
4	Gestione, monitoraggio e reporting del Servizio	22/05/2023	31/12/2024	589												
4.1	Pianificazione delle attività e strumenti di monitoraggio															
4.2	Monitoraggio	10/06/2023	31/12/2024	570												

FIG. 9 – Cronogramma Progetto II annualità (01/01/2024 al 31/12/2024)

	ATTIVITÀ	avvio	scadenza	durata	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25
1	Proroga assistenza tecnica	01/01/2025	30/04/2025	119				
1.1	Assistenza per l'estensione EU TS e introduzione CBAM	01/01/2025	30/04/2025	119				
1.2	Affiancamento e supporto all'attuazione	01/01/2025	30/04/2025	119				
1.3	Adempimenti propedeutici	01/01/2025	30/04/2025	119				
1.4	Assistenza tecnica specialistica	01/01/2025	30/04/2025	119				
1.5	Assistenza giuridica specialistica	01/01/2025	30/04/2025	119				
1.6	Assistenza attività di normazione europea e tavoli tecnici	01/01/2025	30/04/2025	119				
1.7	Gestione sistema di reporting ANC	01/01/2025	30/04/2025	119				
2	Gestione, monitoraggio e reporting del Servizio	01/01/2025	30/04/2025	119				
2.1	Pianificazione delle attività e strumenti di monitoraggio	01/01/2025	30/04/2025	119				
2.2	Monitoraggio	01/01/2025	30/04/2025	119				

FIG. 10 – Cronoprogramma Progetto Proroga (01/01/2025 al 30/04/2025)

4.4 Modalità organizzative e operative di prestazione dei servizi

Le modalità organizzative e operative di prestazione delle attività a valere sulla Convenzione sono finalizzate a favorire flessibilità nell'organizzazione delle attività del Gruppo di Lavoro in relazione alle esigenze e alle priorità dell'Amministrazione e l'allocazione ottimale dei tempi di impiego di ciascun componente del Gruppo di Lavoro con distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro tra le risorse impiegate.

Per assicurare tali risultati, la Sogesid S.p.A. adotta un approccio in linea con le esigenze dell'Amministrazione e modalità di prestazione calibrate in relazione alla natura delle attività di assistenza tecnica specialistica. Il modello organizzativo proposto dalla Società per l'esecuzione della Convenzione attuativa presso la Direzione Mercati e Infrastrutture energetiche ("DG MIE") prevede l'articolazione dell'Unità Tecnica Specialistica in due macroaree:

- **Area di indirizzo e coordinamento**, che si interfaccia costantemente con i referenti dell'Amministrazione e costituita dal Responsabile del Gruppo di Lavoro che assicurerà la gestione della Convenzione in raccordo con l'Amministrazione ed è garante del risultato complessivo del servizio in termini di avanzamento del piano di lavoro e dei risultati conseguiti da realizzarsi secondo le modalità operative concordate con la stessa Amministrazione attraverso il Piano Operativo di Dettaglio, mediante il confronto con il **Responsabile della Convenzione** cui spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionali al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
- **Area operativa** costituita dalle Unità tecniche specialistiche deputate alla realizzazione del complesso delle attività previste per singola linea di attività. Per l'area di maggiore responsabilità (*Assistenza tecnica specialistica*), le relative Unità rispondono ad un **Senior Coordinatore**, che ha il compito di garantire il conseguimento degli obiettivi della specifica linea di attività e il coordinamento operativo delle risorse.

La struttura organizzativa prevista assicura un elevato livello di coordinamento e di integrazione dei diversi ambiti di intervento indirizzando efficacemente ed efficientemente le azioni progettuali ai diversi livelli anche attraverso la previsione di meccanismi di raccordo con le strutture ministeriali e gli altri attori coinvolti, garantendo la necessaria trasversalità delle attività di supporto realizzate.

Il raccordo e l'integrazione tra i diversi ambiti d'intervento del servizio di assistenza tecnica e di supporto sarà assicurato attraverso la realizzazione di tavoli di coordinamento, sia per la verifica della pianificazione e dell'avanzamento delle attività, che per l'individuazione delle azioni volte ad assicurare il raccordo e l'attivazione delle possibili sinergie tra le attività che vedono il coinvolgimento dei Gruppi di Lavoro. Per l'esecuzione dei servizi, conformemente alle richieste dell'Amministrazione e alla natura del supporto richiesto,

L'UTS opererà con continuità, e ove richiesto, anche presso gli uffici dell'Amministrazione coerentemente con l'orario di apertura previsto degli uffici.

Le modalità organizzative e operative di prestazione dei servizi sono finalizzate a favorire:

- **flessibilità nell'organizzazione delle attività del gruppo di lavoro** in relazione a mutamenti del contesto organizzativo-procedurale e delle priorità dell'Amministrazione;
- **pianificazione delle attività e dei tempi di risposta del servizio erogato in funzione delle scadenze a cui l'ANC è vincolata** per i propri adempimenti;
- **gestione dei picchi di lavoro mediante una pianificazione dinamica delle attività** sulla base dei volumi di attività e delle priorità concordate con l'Amministrazione;
- **allocazione ottimale dei tempi di impiego di ciascun componente del gruppo di lavoro** con distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro tra le risorse dell'Unità tecnica Specialistica.

Per assicurare tali risultati, sarà adottato un approccio in relazione alla natura delle attività del servizio:

- **affiancamento di tipo continuativo**, per il supporto all'esecuzione degli adempimenti organizzativi, amministrativi, operativi e logistici connessi allo svolgimento dei procedimenti dell'ANC e al suo corretto funzionamento;
- **supporto specifico per gli interventi di natura organizzativa** finalizzati all'ottimizzazione e al miglioramento dei processi di lavoro e degli strumenti operativi in particolare per la riorganizzazione e messa a sistema necessarie per il nuovo regime dell'ANC.

5. Metodologia e strumenti di monitoraggio e reporting dei servizi

L'insieme dei servizi richiesti presenta elevati livelli di complessità in relazione alla tipologia delle attività di assistenza prestate e alla pluralità di soggetti coinvolti nello svolgimento delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra con cui l'UTS dovrà interagire.

Il raggiungimento degli obiettivi generali assunti richiede, pertanto, una programmazione dinamica delle attività, tale da garantire flessibilità del servizio e tempi di risposta in linea con le esigenze dell'Amministrazione, l'attivazione di adeguati meccanismi di coordinamento e integrazione tra le linee di servizio, per assicurare qualità e approcci omogenei nello svolgimento delle attività, e l'adozione di un sistema strutturato di monitoraggio delle prestazioni e di *feedback* nei confronti dell'Amministrazione.

A tal fine la Sogesid S.p.A. propone l'adozione di un approccio integrato di erogazione dei servizi in grado di assicurare:

- **flessibilità nella prestazione delle attività** e aderenza alle esigenze dell'Amministrazione;
- **rimodulazione delle attività** in relazione a variazioni del contesto organizzativo e procedurale;
- **rapidità dei tempi di risposta**;
- **fluida circolazione delle informazioni** all'interno dell'UTS;
- **adeguate procedure di controllo del processo di erogazione** del servizio in corso d'opera;
- **riorganizzazione e riadattamento per la gestione delle emergenze**;
- **trasferimento e diffusione di *know how*** all'interno dell'UTS, per garantire l'aggiornamento delle conoscenze in relazione ai mutamenti di contesto che si dovessero verificare nel corso dell'intervento.

La metodologia di pianificazione, erogazione, monitoraggio e reporting del servizio proposta è articolata nei seguenti *step* principali, supportati da specifici strumenti operativi.




FIG. 11 - Metodologia di pianificazione, erogazione, monitoraggio e reporting

Pianificazione e strumenti di monitoraggio

Nella fase di avvio del progetto si procederà alla pianificazione delle attività sulla base del Sistema di Ruoli/Responsabilità dei singoli componenti il gruppo di lavoro (Cfr. § 4.2), le esigenze e le priorità individuate dall'Amministrazione e la definizione del modello di controllo nella gestione del progetto.

Erogazione del servizio

In questa fase il servizio è erogato secondo le specifiche concordate con l'Amministrazione nella fase di pianificazione. Al fine di assicurare l'impiego ottimizzato delle risorse in

funzione degli adempimenti e delle scadenze la Sogesid S.p.A. adotterà una metodologia di pianificazione operativa integrata delle attività di assistenza.

Monitoraggio

In questa fase vengono rilevati i volumi di attività ed i tempi di impegno del gruppo di lavoro e calcolati gli *indicatori di risultato* sulla base degli obiettivi e dei dati di output del servizio.

Reporting

I servizi realizzati saranno consuntivati attraverso la predisposizione di *Stati Avanzamento Attività* trimestrali.

Inoltre, il Project Manager e il Referente Unico dell'Amministrazione, attraverso un processo di revisione e di riesame dei risultati, valutano i livelli di servizio e la loro rispondenza alle specifiche concordate in fase di pianificazione e determinano l'eventuale necessità di rimodulazione delle attività e di riallocazione delle risorse.

Coordinamento di progetto

La funzione di coordinamento assicura, per tutta la durata del progetto, il raccordo operativo tra le linee d'intervento, il regolare flusso informativo nei confronti dell'Amministrazione, la supervisione del processo di diffusione delle informazioni all'interno del gruppo di lavoro (in termini di procedure e strumenti), nonché la verifica e il miglioramento in corso d'opera dei livelli di servizio e degli strumenti impiegati.

L'integrazione di un modello di gestione del progetto mira al conseguimento di migliori livelli di servizio attraverso la periodica verifica quali-quantitativa delle attività, operata mediante indicatori misurabili e verificabili.

Attraverso l'adozione di meccanismi di monitoraggio, il modello proposto dalla Sogesid S.p.A. favorisce il riallineamento delle prestazioni ai target di riferimento assunti e consente di ricondurre le attività svolte all'effettiva realizzazione degli obiettivi previsti.

Il modello supporterà il processo di pianificazione delle attività e delle UTS consentendo al Project manager di monitorare l'andamento delle attività, analizzare i dati e valutare eventuali azioni correttive per ridefinire l'assegnazione delle risorse/le modalità di prestazione e adeguare il livello del servizio ai target di riferimento. Il modello consentirà inoltre di verificare l'impatto delle variazioni nei volumi delle attività dell'ANC al cui svolgimento Sogesid S.p.A. fornirà assistenza, al fine di concordare con l'Amministrazione le priorità di intervento e definire le attività su cui allocare le risorse del gruppo di lavoro. Il processo di monitoraggio sarà condotto in maniera continuativa, mentre la verifica dell'andamento quali/quantitativo delle attività sarà operata periodicamente sulla base degli stati avanzamento attività e dei report degli indicatori di risultato.

Si precisa che il modello descritto rappresenta una prima proposta della Sogesid S.p.A. che sarà messa a punto e condivisa con l'Amministrazione nella fase di avvio del servizio. Ai fini dell'impostazione del modello sono state innanzitutto definite le dimensioni del servizio

oggetto di misurazione. Sulla base della natura delle prestazioni richieste, le quattro dimensioni individuate sono:

- **Supporto organizzativo:** comprende il supporto nella revisione dei processi e degli strumenti di lavoro, nell'ottica del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e l'assistenza nella loro applicazione;
- **Produzione documentale:** comprende le attività di supporto alla predisposizione e gestione della documentazione tecnica e degli atti amministrativi relativi al corso delle istruttorie;
- **Sistemi informatici:** comprende le attività connesse all'aggiornamento degli strumenti informatici in uso presso il Ministero, con particolare riferimento al Portale ETS e alle banche dati;
- **Sistema di relazioni:** comprende le attività di raccordo e di interrelazione tra il gruppo di lavoro Sogesid S.p.A. e i diversi interlocutori, interni ed esterni all'Amministrazione.

6. Corrispettivo delle attività e modalità di rendicontazione

6.1 Corrispettivo delle attività

L'importo massimo per tutte le attività prestate in forza della presente Convenzione è pari a € 2.938.773,72 (euro duemilioninovecentotrentottomilasettecentosettantatre/73) più IVA al 22% per un totale complessivo di € 3.585.303,95 (euro tremilionicinquecentottantacinquemilatrecentotre/95).

6.2 Modalità di rendicontazione e Piano Finanziario

I costi sostenuti dalla Sogesid S.p.A. per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto sono determinati secondo una suddivisione in costi diretti e costi indiretti.

In particolare, per **costi diretti** si intendono quelli direttamente connessi alla prestazione prevista in Convenzione, ovvero che possano essere imputati direttamente o attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione". Sono considerati diretti i costi del personale impiegato dalla Società per svolgere le attività previste a favore del Ministero, nonché i beni o servizi acquisiti o comunque il ricorso a imprese terze, ed i costi di missione. Con riferimento al personale dipendente della Sogesid S.p.A., saranno rimborsati i costi effettivamente sostenuti e comprovati dalla Società, sulla base delle previsioni e degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda.

Il costo del personale dipendente sarà conseguentemente rendicontato in base al costo effettivamente sostenuto per dipendente, fermi restando i costi massimi rendicontabili riportati nella tabella di cui all'art. 10, comma 1, lettera A) della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e s.m.i., tenuto conto delle risultanze della procedura di rilevazione delle

presenze e delle ore lavorate nelle attività convenzionali (cd. *time-sheet*). L'eventuale quota di costo del personale eccedente i suddetti valori massimi non sarà oggetto di rendicontazione e, pertanto, rimarrà interamente a carico della Sogesid S.p.A.

Nel caso in cui il personale dipendente effettui trasferte, saranno riconosciute le indennità di trasferta eventualmente spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, unitamente alle spese vive sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate, secondo i criteri stabiliti dalle Procedure aziendali e dalla Travel Policy adottate dalla Società.

Da ultimo, gli importi erogati per lavoro straordinario svolto dai dipendenti saranno rendicontati dalla Società e rimborsati alla stessa sulla base dei costi effettivamente sostenuti, che saranno computati nella voce afferente ai costi del personale dipendente. Diversamente, le eventuali prestazioni straordinarie effettuate dal personale Sogesid S.p.A. nel corso delle trasferte, saranno computate nell'ambito dell'importo ad esse relativo.

Con riferimento alle prestazioni rese da collaboratori esterni, sarà riconosciuto sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, ferma restando l'applicazione della normativa in materia, dietro presentazione della documentazione comprovante l'effettiva erogazione e lo scopo del servizio reso. In ogni caso, il compenso erogato unitamente ai tributi ed agli oneri connessi, non dovrà comportare per le strutture ministeriali interessate un costo complessivo maggiore rispetto a quello occorrente per l'utilizzo di personale dipendente in possesso di analoghe caratteristiche.

Per quanto attiene all'eventuale ricorso a consulenze esterne di carattere altamente specialistico, ritenute necessarie per approfondimenti tecnici specifici funzionali all'efficace perseguimento degli obiettivi contrattuali, la Società provvederà a rendicontare i costi effettivamente sostenuti per l'acquisizione di tali servizi.

Per **costi indiretti** si intendono quelli che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto, ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per la rendicontazione di tali costi, coerentemente con l'art. 10, comma 2, lettera B) della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e s.m.i., si utilizzerà la metodologia disposta dall'art. 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, nel rispetto dei principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi". A tal fine, si rappresenta che la metodologia di calcolo dei costi indiretti è la seguente: "Costi diretti (costi del personale e dei collaboratori + spese di acquisizione di beni e servizi) x 0,14". Nello specifico, agli importi relativi ai costi diretti ammissibili sarà applicata una percentuale di costi indiretti pari al 14%; con riferimento alle trasferte, la predetta percentuale sarà applicata esclusivamente alla quota di costi diretti del personale (indennità di trasferta), escludendo pertanto dal computo i costi vivi sostenuti per viaggi, vitto e alloggio.

Di seguito il Piano finanziario.

PIANO FINANZIARIO RIMODULATO (periodo 22.05.2023 - 30.04.2025)

proiezione con percentuale 14% costi indiretti

(periodo 22.05.2023 - 31.12.2024)							(periodo 01.01.2025 - 30.04.2025)		
Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	Costo aziendale massimo annuo da Conv. Quadro	tariffa giornata/uomo *	n.giornate annue **	n. mesi attività complessivo	n. risorse	costo complessivo	n. mesi attività complessivo	n. risorse	Costo complessivo ***
Senior fascia A (Q) - Project Manager	89.408,25	406,40	220	19	1	82.589,85	4	1	8.940,83
Senior fascia A (liv. 8) - Coordinatore	71.424,97	324,65	220	19	2	79.376,75	4	1	7.142,50
Senior fascia A (liv. 8) - Project Leader	71.424,97	324,65	220	0	0	0,00	4	1	23.808,32
Senior fascia B (Livello 7)	66.374,38	301,70	220	19	1	49.227,55	4	2	44.249,59
Senior fascia C (liv. 6)	61.305,46	278,66	220	19	5	255.422,46	4	1	20.435,15
Junior fascia B (liv.5)	55.188,64	250,86	220	19	1	59.249,78	4	3	55.188,64
Junior fascia B (liv. 4)	50.845,26	231,11	220	19	7	191.771,58			
Totale						717.637,97			159.765,03
IRAP (4,82%)						6.965,34			1.773,39
Costo presuntivo maggiorazione per lavoro straordinario/indennità di trasferte						2.314,54			4.000,00
Totale Risorse umane a regime (personale dipendente)					14**	726.917,85		9	165.538,42
Risorse Umane - Qualifica * (Personale esterno)	Importo contrattuale annuale compresi oneri aziendali	tariffa giornata/uomo *	n. giornate annue **				n. mesi attività complessivo	n. risorse	Costo complessivo
Coordinatore P.IVA	57.200,00	260,00	220	0	0		4	2	38.133,33
Senior co.co.co	48.426,65	220,12	220	19	2	102.978,06	4	2	32.284,43
Senior p.IVA	49.639,20	225,63	220	19	8	592.234,02	4	7	115.824,80
Junior co.co.co	40.962,18	186,19	220	19	3	89.925,84	4	3	40.962,18
Junior p.IVA	42.120,00	191,45	220	19	8	442.486,45	4	6	84.240,00
Totale						1.227.624,37			273.311,41
IRAP (4,82%)						5.300,10			3.530,49
Totale Risorse umane a regime (personale esterno)					21**	1.232.924,47		20	276.841,90
Consulenze esterne					Profili	tariffa g/uomo	giornate/uomo	n. risorse	costo complessivo
Supporto tecnico					Coord. Senior	550	50	1	27.500,00
					junior	360,00	65	3	70.200,00
									97.700,00
Specialistiche					2 professori 1 ricercatore 3 PhD	480,00	125	gg/ complessive	60.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI								29	600.080,32
COSTI INDIRETTI (14 % DEI COSTI DIRETTI)						273.798,34			84.011,24
Costo presuntivo trasferte						8.125,52			12.915,98
TOTALE IMPONIBILE (AL NETTO IVA)						2.241.766,18			697.007,55
Iva 22%						493.188,56			153.341,66
TOTALE GENERALE						2.734.954,74			850.349,21

* La tariffa giornata/uomo, ricavata dalla media dei costi giornalieri di ciascuna risorsa equiparata per medesimo livello, costituisce un mero valore indicativo che consente il raffronto tra i diversi profili professionali.

** L'indicazione del numero delle giornate annue è funzionale all'individuazione della tariffa giornata/uomo e non ha alcuna valenza ai fini del rimborso dei costi aziendali, che avverrà secondo le modalità previste dal POD.

*** Valore previsto n. risorse. Il numero di risorse per qualifica è relativo al numero complessivo delle risorse impiegate, considerando le variazioni intervenute.